

89.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALESSANDRINI: Sull'attribuzione di una qualifica inferiore a taluni dipendenti della STEFER provenienti da aziende private (4-09484) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3753	CARRI: Vertenza sindacale in atto alla Masca di Scandiano (Reggio Emilia) (4-09525) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3758
ASSANTE: Per il superamento della vertenza in atto presso le Cartiere meridionali di Isola del Liri (Frosinone) (4-09934) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3754	CIAI TRIVELLI ANNA MARIA: Presunte discriminazioni nelle carriere direttive dell'INAIL (4-09064) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3758
BELLUSCIO: Costituzione della società Unigest per l'importazione ed il commercio del sale (4-08932) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3754	COTTONE: Situazione istituzionale dell'ENPI (4-08913) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3759
BIANCHI ALFREDO: Sui compiti del commissario straordinario dell'ENPI e sulla futura funzione dell'ente (4-09177) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3755	D'AURIA: Commissione comunale di collocamento a Calvizzano (Napoli) (4-08866) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3760
BOFFARDI INES: Adeguamento annuale delle pensioni della Gestione marittimi (4-08524) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3755	D'AURIA: Situazione giuridico-economica e lavorativa nello stabilimento Angelini sud di Arzano (Napoli) (4-09290) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3760
BORROMEO D'ADDA: Presunte irregolarità nelle assegnazioni delle abitazioni GESCAL di Milano (4-08729) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3756	D'AURIA: Servizi igienico-sanitari presso la ditta Angus di Casavatore (Napoli) (4-09682) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3762
BORROMEO D'ADDA: Sul ricorso di Biagio Parisi di Busto Arsizio alla Corte dei conti (4-09378) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	3757	DE VIDOVIK: Per il sollecito pagamento delle spettanze ai lavoratori in quiescenza (4-09167) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3763
BUSETTO: Piattaforma rivendicativa dei dipendenti del gruppo Magrini-Galileo (4-08953) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3757	DE VIDOVIK: Sulla situazione finanziaria della mutua sanitaria tra i ferrovieri di Trieste (4-09497) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3763
CAROLI: Sulla regolamentazione del Fondo INAM (4-08287) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3757	DI GIESI: Sui sistemi di pagamento degli stipendi presso l'INAM (4-07988) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 3765
		FERRI MARIO: Sull'assegnazione di sede ai militari della Guardia di finanza (4-10111) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>) 3765

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

	PAG.		PAG.
FRACCHIA: Sul caso di Ottavio Betti direttore delle imposte dirette di Novi Ligure (Alessandria) (4-09638 e 10407) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3766	LUCCHESI: Salvaguardia dell'isola di Gorgona (4-05121) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3773
FURIA: Casi di intossicazione nel lanificio Albino Botto di Vallemosso (Vercelli) (4-09306) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3767	MENICACCI: Sul prezzo di vendita della « coca-cola » presso gli stabilimenti della SNIA-Viscosa di Rieti (4-09917) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3773
GARGANO: Sugli incidenti mortali avvenuti durante i lavori dell'autostrada dei due mari (A 24) (4-09763) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3768	MESSENI NEMAGNA: Domanda di trasferimento dell'odontoiatra Carlo Rondelli dalla sede INAM di Bari a quella di Bologna (4-07108) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3774
GASTONE: Posizione giuridico-economica degli accertatori contributivi a contratto dipendenti dall'INAM (4-09102) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3768	MESSENI NEMAGNA: Sezione distaccata INAM in Santeramo in Colle (Bari) (4-08671) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3775
GIOMO: Rappresentanza della CISAL di Teramo in seno alla commissione di conciliazione per le cause di lavoro (4-09454) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3769	MESSENI NEMAGNA: Diritto agli assegni familiari ai pensionati del fondo speciale DZ (4-09373) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3776
GIRARDIN: Per il pagamento di spettanze arretrate ai dipendenti della Radar di Padova (4-10282) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3769	MIROGLIO: Per il ricovero di assistiti ENPAS in classi diverse dalla corsia comune presso taluni enti ospedalieri (4-09191) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3776
GUARRA: Sulla indennità di buonuscita di Guido Alleva dipendente dei monopoli di Stato - agenzia coltivazioni di Benevento (4-09325) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3770	MIROGLIO: Istituzione della specialità di pneumatologia negli ambulatori INAM (4-08633) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3776
IANNIELLO: Riserva di posti ai disoccupati di Monte di Procida nelle assunzioni alla Selenia di Bacoli (Napoli) (4-07336) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3770	NICCOLAI GIUSEPPE: Sul comportamento del dipendente dell'ospedale psichiatrico di Volterra (Livorno) Bulleri Elvio (4-09272) (risponde RIGHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3777
IANNIELLO: Previdenza e assistenza degli agenti propagandisti editoriali (4-09157) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3770	PALUMBO: Liquidazione di spettanze a Fera Francesco da parte dell'ENPAS (4-08832) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3777
IANNIELLO: Per privilegiare, nelle assunzioni presso aziende napoletane, gli operai dei cantieri in disarmo (4-09771) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3771	POCHETTI: Operato del collocatore comunale di Fiano Romano (Roma) (4-08627) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3778
LEZZI: Per il trasferimento, nella nuova sede, dell'ufficio del registro di Caserta (4-10266) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3772	POSTAL: Crisi dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (4-09069) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3778
LIGORI: Situazione di lavoro presso le sedi provinciali dell'INPS (4-08656) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3772	ROBERTI: Per una sollecita corrispondenza dell'aumento di legge relativo alle pensioni ENASARCO (4-08305) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3779

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

	PAG.
RUSSO FERDINANDO: Per l'istituzione di una sezione INPS in Bisacchino (Palermo) (4-09783) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3779
SISTO: Sulla vicenda di Ottavio Betti direttore di seconda classe delle imposte dirette (4-09137 e 10240) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3780
SPONZIELLO: Per una sollecita corresponsione delle pensioni di invalidità e vecchiaia (4-09535) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3781
TALASSI GIORGI RENATA: Sulla serata effettuata dalla industria chimica Solvay di Ferrara (4-07657) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3782
TANTALO: Per il ricovero degli assistiti ENPAS in ogni classe di corsie ospedaliere (4-07450) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3783
TASSI: Sull'attività di amministratore condominiale di Angelo Comitini di Piacenza (4-09250) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3783
TASSI: Sulla corresponsione degli assegni familiari per figli studenti e a carico di pensionati (4-09257) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3784
TERRAROLI: Per superare la crisi in atto presso l'officina di Valle Camonica di Edolo (Brescia) (4-10295) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3784
TOZZI CONDIVI: Per la richiesta nominativa, da parte di datori di lavoro, di dipendenti che debbano svolgere lavori di fiducia presso abitazioni (4-09275) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3785
TRIPODI GIROLAMO: Per il completamento della sede INAM di Taurianova (Reggio Calabria) (4-09176) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3785
VAGHI: Vertenza sindacale alla Dubien di Milano e Solaro (4-08536) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	3787

ALESSANDRINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — in relazione a notizie di stampa circa l'atteggiamento recentemente adottato dalla direzione generale della STEFER nei confronti di alcuni ex dipendenti delle aziende di trasporto private da poco tempo pubblicizzate dalla regione Lazio, i quali per passare nell'organico dell'azienda pubblica suddetta sarebbero stati costretti mediante sottoscrizione di una volontaria rinuncia ad accettare una qualifica inferiore a quella cui hanno diritto in base alle vigenti disposizioni di legge, pena la sospensione immediata del rapporto di lavoro — se sia dell'avviso che tale procedura, oltre ad essere manifestamente illegittima ed arbitraria, viola i principi fondamentali dello statuto dei lavoratori e se ritenga opportuno intervenire al più presto presso gli organi regionali responsabili per richiamare la STEFER al rispetto della legge, adottando immediata provvedimenti che sanino una situazione assurda, come quella di pretendere che un lavoratore, passato da una azienda ad un'altra non per sua personale volontà, debba accettare di essere retrocesso di qualifica per poter continuare a svolgere le proprie mansioni. (4-09484)

RISPOSTA. — L'assunzione alle dirette dipendenze della STEFER dei lavoratori adibiti all'esercizio delle autolinee private pubblicizzate dalla regione Lazio è stata effettuata sulla base di uno specifico accordo intervenuto tra l'anzidetta società e i rappresentanti sindacali di categoria ed approvato con delibera del consiglio regionale n. 257 del 21-22 novembre 1973.

L'articolo 3 del citato accordo ha previsto che ai predetti lavoratori assunti nel ruolo del personale della STEFER doveva essere riconosciuta la qualifica indicata a fianco di ciascun nominativo nell'elenco allegato all'accordo stesso.

Insoddisfatti della qualifica loro attribuita, 16 lavoratori si sono rifiutati di firmare l'atto transattivo previsto dall'articolo 6 del summenzionato accordo.

In dipendenza di ciò, la STEFER, già dalla fine dell'anno scorso, ha tempestivamente avvertito gli organi regionali della anomala situazione venutasi in tal modo a determinare per i lavoratori medesimi, rappresentando la necessità che gli stessi venissero allontanati, in considerazione delle irregolarità che la mancata assunzione comportava sia sul piano retributivo, sia dal punto di vista degli ob-

blighi di copertura previdenziale ed assicurativa. A tali ripetute sollecitazioni, tuttavia, lo assessorato regionale ai trasporti, ha in più occasioni risposto invitando la STEFER a soprassedere agli annunciati provvedimenti di allontanamento e dando affidamenti per una sollecita definizione. In subordinata ottemperanza degli inviti di che trattasi, la STEFER ha procrastinato gli allontanamenti proposti, finché, per altro, ciò non è apparso assolutamente indispensabile per evitare un definitivo pregiudizio in sede di eventuali cause della posizione aziendale collegata al rispetto del deliberato della regione. In definitiva, i detti provvedimenti di allontanamento hanno avuto decorrenza, nei confronti dei 16 dipendenti in questione, dall'11 marzo 1974.

Successivamente, 12 dei 16 lavoratori sopra indicati hanno proposto, con procedura di urgenza, ricorso alla magistratura per la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pretore di Roma, con ordinanza, ha disposto la riammissione al lavoro dei ricorrenti e la corresponsione della normale retribuzione, con connesse coperture amministrative. Avverso tale pronuncia, la società STEFER ha presentato ricorso ed il giudizio è tuttora pendente presso la citata autorità giudiziaria.

Tutto ciò premesso, considerato che le questioni di natura contrattuale dei sedici lavoratori non firmatari dell'atto transattivo, allontanati dal servizio l'11 marzo 1974, sono state sottoposte direttamente dagli stessi lavoratori al giudizio dell'autorità giudiziaria, lo ispettorato del lavoro, nell'ambito dei limiti della propria competenza, è intervenuto nei confronti della società STEFER diffidandola:

1) a corrispondere ai lavoratori interessati le retribuzioni per il periodo dal 1° gennaio al 10 marzo 1974, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria ed in relazione alle prestazioni di fatto espletate dai singoli agenti;

2) a regolarizzare le posizioni assistenziali e previdenziali degli stessi lavoratori.

Il Ministro: BERTOLDI.

ASSANTE E CITTADINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso:

a) che da circa un mese i dipendenti delle Cartiere meridionali di Isola del Liri (Frosinone) sono in agitazione per ottenere l'ammodernamento dell'azienda, l'abolizione degli straordinari e l'ampliamento dell'organico, la perequazione del premio di produzio-

ne, il riconoscimento della 14^a mensilità eccetera;

b) che tali richieste sono condivise da tutti i lavoratori ed hanno il consenso ed il sostegno dell'amministrazione comunale, delle forze politiche democratiche (DC, PCI, PSI e PSDI) e delle altre organizzazioni di categoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), come è risultato anche recentemente nel corso di una assemblea aperta indetta dal consiglio di fabbrica delle Cartiere meridionali;

c) che l'EFIM, che detiene il pacchetto azionario di maggioranza (oltre l'80 per cento) si rifiuta di accogliere le giuste richieste dei lavoratori e pretendere addirittura di procedere alla ristrutturazione aziendale attraverso il licenziamento di una parte dei dipendenti —

quali interventi urgenti ritengano di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere positivamente la vertenza.

(4-09934)

RISPOSTA. — La vertenza insorta a suo tempo tra la direzione aziendale delle Cartiere meridionali di Isola Liri e le proprie maestranze è stata composta presso l'ufficio del lavoro di Frosinone il 31 maggio 1974.

La situazione nell'ambito dell'azienda è pertanto da ritenersi normalizzata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

BELLUSCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i gestori dei generi di monopolio hanno costituito una società per azioni, la Unigest, la cui finalità, secondo quanto affermato nell'articolo 6 dello statuto sociale, è « la produzione, l'importazione e il commercio di sale alimentare ed industriale ».

L'interrogante chiede al ministro se ritenga che tale finalità contrasti con il disposto della circolare inviata dalla direzione generale dei monopoli in data 30 luglio 1973, n. 04/4154, agli ispettori compartimentali sulla organizzazione dei servizi di distribuzione del sale e di altri generi di monopolio. In tale circolare, ai gestori era fatto divieto di vendere prodotti in concorrenza con quelli dei monopoli.

L'interrogante chiede anche al ministro se sia a conoscenza del fatto che il sale ritirato dai gestori al monopolio al prezzo di lire 60 al chilogrammo per la distribuzione alle rivendite è, con alcuni accorgimenti, posto in

commercio dalla Unigest a prezzi enormemente superiori, come il tipo triplo zero che è venduto al pubblico a lire 1.066 al chilogrammo.

L'interrogante chiede infine se il ministro ritenga che i gestori dei generi di monopolio non abbiano più interesse a distribuire il sale ritirato dai monopoli di Stato al dettaglio, causando così la mancanza di sale a prezzi equi per il largo pubblico. (4-08932)

RISPOSTA. — La società per azioni Unigest, con sede in Verona, fu costituita a suo tempo per il trasporto dei generi di monopolio dai depositi ai magazzini di vendita e, solo successivamente, unitamente ad altre ditte, ottenne l'autorizzazione dall'amministrazione a fabbricare e vendere sali speciali alimentari fino al 31 dicembre 1973.

Trattandosi di sali additivati con sostanze rassaporanti, idonei a particolari usi alimentari e non prodotti dal Monopolio, l'amministrazione ha ritenuto di dover escludere l'esistenza di una situazione di incompatibilità tra lo scopo sociale, previsto dallo statuto dell'Unigest, e le disposizioni di cui alla circolare n. 04/4154 del 30 luglio 1973 che ribadisce il divieto, ai gestori dei magazzini vendita, di smerciare generi concorrenziali a quelli prodotti dal Monopolio.

Segnalato, d'altra parte, che l'autorizzazione fu concessa in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge che ha abolito il monopolio di vendita del sale, avvertesi che l'amministrazione da tale data, in attesa della definitiva disciplina che si sta predisponendo per l'Azienda sali, ha adottato i seguenti provvedimenti:

a) i sali alimentari del monopolio dovranno essere esitati esclusivamente dai magazzini vendita, rivendite e supermercati;

b) è fatto assoluto divieto ai magazzini vendita e rivendite di detenere qualsiasi tipo di sale di provenienza privata e quindi anche di tipi speciali di sale alimentare;

c) sono state sospese senza limitazione di tempo tutte le autorizzazioni rilasciate a ditte private per il prelevamento e l'acquisto presso il monopolio di sale alimentare da destinare alla fabbricazione di sali speciali.

Il Ministro: TANASSI.

BIANCHI ALFREDO, LA BELLA, ABBIATI DOLORES, CERRA E VENTUROLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere i motivi che

hanno indotto il ministro del lavoro a sciogliere il consiglio di amministrazione dell'ENPI e a nominare un commissariato straordinario nella persona del presidente in carica.

In particolare gli interroganti desiderano sapere:

1) a cosa prelude la volontà di riassetto organizzativo e funzionale dell'ENPI attribuita da vari organi di stampa al Ministro del lavoro e di cui lo scioglimento del consiglio rappresenterebbe un primo atto;

2) se ritengano opportuno precisare quali saranno i compiti funzionali da attribuire all'ENPI anche in considerazione che le regioni sono titolari di funzioni trasferite in ordine alla tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;

3) se ritengano che detta volontà sia in contrasto con gli orientamenti della riforma sanitaria che dovrà vedere la medicina del lavoro fra i compiti del servizio sanitario nazionale e tutto ciò mentre la competente commissione, istituita di comune intesa dai ministeri del lavoro e della sanità, non ha ancora esaurito i suoi lavori;

4) se infine siano a conoscenza del parere delle organizzazioni sindacali le quali hanno ribadito il loro convincimento in merito al trasferimento dei compiti dell'ENPI al futuro servizio sanitario nazionale.

Gli interroganti chiedono ai ministri competenti se ritengano opportuno evitare ogni decisione che possa pregiudicare la formazione di orientamenti più validi in merito alla futura collocazione della medicina preventiva nei luoghi di lavoro e chiedono di sapere quali compiti sono stati assegnati al commissario straordinario nominato.

(4-09177)

RISPOSTA. — L'argomento sollevato dagli interroganti è stato trattato al Senato nella seduta del 17 maggio 1974, in occasione della risposta ad una interrogazione parlamentare del senatore Bonazzi.

Ci si richiama, quindi, integralmente a quanto il ministro ha avuto occasione di dichiarare nella predetta sede.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi in base ai quali ai pensionati maritti-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

mi della previdenza marinara posteriori al 1965 non è stato corrisposto dal 1° gennaio 1974 l'aumento del 9,80 per cento previsto dall'articolo 15, comma settimo, della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Precise norme prevedono, infatti, l'adeguamento annuale delle pensioni della gestione marittimi mediante emanazione di un decreto dei ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto col ministro del tesoro, applicando le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria nonché il coefficiente di adeguamento stabilito per la stessa assicurazione.

La mancata corresponsione degli aumenti nei tempi stabiliti ha profondamente indignato i vecchi lavoratori del mare, non solo per le comprensibili difficoltà loro derivanti dal crescere del costo della vita — particolarmente acute per i percettori di bassi redditi — ma anche per la contemporanea, tempestiva e significativa applicazione, dal 1° gennaio 1974, delle disposizioni sulla riforma fiscale, con relativa trattenuta erariale sulle pensioni erogate.

Di conseguenza i pensionati marittimi invece di beneficiare dei miglioramenti previsti per legge hanno subito addirittura una decurtazione del loro trattamento rispetto al 1973.

Il ritardo inesplicabile nella pubblicazione del decreto ministeriale sugli aumenti della scala mobile si contrappone purtroppo al sollecito prelievo operato dal fisco, ciò che non accresce agli occhi della gente semplice ed onesta la fiducia nelle istituzioni democratiche.

Per sapere quindi quali provvedimenti i dicasteri interessati intendano adottare perché gli adempimenti previsti dalla legge siano sollecitamente compiuti. (4-08524)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 20 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 marzo 1974, n. 83, le pensioni della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono state aumentate del 9,8 per cento — in misura pari all'adeguamento disposto per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria — secondo quanto previsto dall'articolo 15, settimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

BORROMEO D'ADDA, ROBERTI, TREMAGLIA, CASSANO, DE VIDOVICH, PETRONIO, ROMEO, SERVELLO E TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere se i ministri interessati siano a conoscenza delle gravi irregolarità nell'assegnazione delle abitazioni GESCAL di Milano, emerse in seguito alla denuncia del segretario locale dell'USFI-CISNAL; risulterebbe che da vari anni molti lavoratori erano costretti a versare la cifra di 600 mila lire cadauno ad un dipendente dell'ufficio provinciale del lavoro per ottenere l'assegnazione dell'appartamento GESCAL. Trattandosi di una estorsione di centinaia di milioni si chiede se la procura della Repubblica di Milano intenda accertare oltre la responsabilità degli autori del gravissimo reato perpetrato sulle spalle di numerosi lavoratori, le indispensabili complicità di funzionari o di membri della commissione GESCAL che hanno consentito per anni questo incredibile caso di concussione, favorendo le domande « paganti » nelle graduatorie.

Si chiede inoltre se il dipendente dell'ufficio provinciale del lavoro, sia stato sospeso, almeno in via cautelativa, dal servizio. (4-08729)

RISPOSTA. — Effettivamente, il nucleo investigativo della legione carabinieri di Milano ha proceduto all'arresto, in data 7 febbraio 1974, del commesso Viscardi Giovanni, dipendente dell'ufficio del lavoro di Milano, imputato di millantato credito continuato, essendosi fatto consegnare somme varianti da 200 a 600 mila lire da alcune decine di aspiranti ad alloggi GESCAL.

Il relativo procedimento penale è attualmente pendente dinanzi al giudice istruttore del tribunale di Milano per la formale istruttoria.

Secondo quanto comunicato dal Ministero di grazia e giustizia, a carico del Viscardi continuano a pervenire altre denunce che man mano vengono inviate al predetto giudice istruttore per unione al procedimento penale sopra indicato.

E appena il caso di aggiungere che nei confronti dell'impiegato in parola è stato emesso decreto di sospensione cautelare dal servizio ai sensi di legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

BORROMEO D'ADDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere lo stato della procedura del ricorso pendente alla Corte dei conti di Biagio Parisi di Busto Arsizio.

Tale ricorso tende all'ottenimento della pensione privilegiata ordinaria ed è giacente presso la IV sezione giurisdizionale con il numero 074827. (4-09378)

RISPOSTA. — Gli atti processuali relativi al ricorso prodotto nell'aprile 1968 da Biagio Parisi non sono stati ancora assegnati per l'esame ad un magistrato, poiché il contenzioso pensioni militari della Procura generale della Corte dei conti, a causa dell'enorme quantità dei ricorsi in materia di trattamento privilegiato ordinario, ha, attualmente, in esame i gravami prodotti fin dal 1964.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

BUSETTO, PEGORARO, CHIARANTE, TERRAROLI, ABBIATI DOLORES, NOB-RASCO E D'ANGELO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza del protrarsi della lotta unitaria che i lavoratori del gruppo elettromeccanico Magrini-Galileo (Montedison) sono stati costretti a promuovere in tutte le fabbriche del gruppo stesso intorno alla piattaforma rivendicativa. Tale piattaforma non ha nulla di corporativo ma investe i gravi problemi della perequazione e dell'inquadramento unico, quello dell'armonizzazione tra gli stabilimenti per dare la indispensabile unità al gruppo anche per superare la tendenza a mantenere situazioni differenziate per tenere aperta la possibilità di vendere le aziende a più acquirenti, i diritti sindacali tra i quali primeggiano l'accrescimento e la armonizzazione del numero di ore dei consigli di fabbrica e il riconoscimento del coordinamento nazionale. La piattaforma del momento in cui solleva i temi dell'organizzazione del lavoro, pone al centro i problemi dell'occupazione del Mezzogiorno e degli investimenti per il 1974-1978 chiedendone l'aumento rispetto ai 12 miliardi indicati dalla Montedison e la qualificazione per il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, per il miglioramento ambientale ed ecologico di ogni stabilimento, per un più ampio e decisivo impegno per il sud essendo assolutamente insufficiente il proposito del

gruppo di destinare a Napoli solamente il 10 per cento di tutti gli investimenti.

Tenendo conto che la lotta dei lavoratori del gruppo Magrini-Galileo si svolge nella solidarietà delle regioni, degli enti locali e delle forze politiche democratiche che hanno realizzato un utile incontro con le maestranze, gli interroganti chiedono di sapere se, in relazione alla presenza di capitale statale nella Montedison, alla grande mole dei fondi pubblici ai quali il gruppo attinge, ritengano doveroso richiamare, con i mezzi più opportuni, i dirigenti della Montedison a riconsiderare il loro atteggiamento ad aprile la strada ad una conclusione positiva della vertenza. (4-08953)

RISPOSTA. — I lavoratori degli stabilimenti di Bergamo, Padova e Savona appartenenti al gruppo Magrini Galileo (Montedison), da tempo in agitazione, hanno stipulato, in data 17 aprile 1974, presso l'Associazione industriali di Bergamo un accordo aziendale a completa definizione della controversia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

CAROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il motivo per cui l'INAM:

1) ha rinunciato all'esonero dall'obbligo assicurativo che avrebbe favorito, senza nuocere la gestione del fondo, quei dipendenti in grado di assumere in proprio eventuali proscuzioni volontarie di posizioni obbligatorie preesistenti al rapporto con l'ente;

2) versa per le assicurazioni sociali i contributi d'obbligo su tutte le voci retributive, tranne quelle menzionate dalla legge n. 153 del 1969;

3) dichiara non quiescibili, quantunque coperte da contribuzione, quelle retribuzioni erogate sotto voci di anticipazioni - incentivi - assegni provvisori, ed altre non eccettuate dalla legge predetta;

4) considera parte di salario o paga tutto quanto, in cambio del suo lavoro, il dipendente riceve in denaro, in natura, in prestazioni, in assicurazioni;

5) non riconosce per tale titolo i versamenti capitalizzati e relative rendite amministrate dal fondo, di totale ed esclusiva appartenenza al dipendente;

6) autorizza il fondo ad utilizzare quei vitalizi mediante successive detrazioni equivalenti alle adeguate maggiorazioni appor-

tate per legge alle pensioni d'obbligo, fino ad estinzione, e si sostituisce all'amministrazione nel godimento di quelle rendite e nel totale definitivo possesso di quel denaro non suo dal quale le rendite scaturiscono;

7) ritiene che i suoi regolamenti, anche se ratificati dai ministeri tutori, possono sostituirsi alle leggi;

8) con il prossimo riassetto del parastato, ritenga, con opportuna bonifica, riportare la regolamentazione del fondo entro i confini della legalità, senza creare discriminazione nel personale collocato in pensione prima o dopo la decorrenza degli emendamenti di bonifica. (4-08287)

RISPOSTA. — Va detto, in via preliminare, che il trattamento di previdenza aziendale previsto per il personale dell'INPS e dell'INAM non discende da un obbligo di legge, bensì da una potestà discrezionale degli enti, ond'è che le norme stabilite dagli enti stessi per la disciplina di tale trattamento possono discostarsi, come in effetti si discostano, da quelle che vigono in materia di assicurazione generale obbligatoria.

Comunque, in sede di trattative per addi-venire al riassetto del parastato, il Ministero del lavoro ha di recente espresso l'intendimento di pervenire non tanto alla omogeneizzazione degli elementi presi a base per la determinazione dei trattamenti pensionistici obbligatorio ed integrativo, quanto alla uniformazione dei vari trattamenti pensionistici in atto goduti dal personale parastatale.

Il Ministro: BERTOLDI.

CARRI, FELISETTI E MORINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione che si è venuta a determinare presso la fabbrica Masca di Scandiano di Reggio Emilia dove da oltre due mesi è in atto una vertenza aziendale nel corso della quale i lavoratori hanno richiesto:

1) la eliminazione dei cottimi che all'interno della fabbrica tendono a favorire situazioni di discriminazione con richiami, multe, trasferimenti arbitrari di lavoro da reparto a reparto, sospensioni, che, oggettivamente, sono di aggravio dei carichi e dei ritmi di lavoro con pregiudizio per la stessa salute dei lavoratori;

2) la qualificazione del personale e il superamento dell'attuale parcellizzazione delle

qualifiche secondo il concetto dell'inquadramento unico sostenuto nei contratti nazionali di categoria;

3) l'impegno allo sviluppo dei servizi sociali da parte dell'azienda secondo una specifica convenzione intercorsa in passato tra la azienda stessa e l'amministrazione comunale e quantificata in percentuale sul monte salari;

4) aumenti di carattere salariale.

La direzione aziendale, fatta eccezione per quest'ultimo punto relativo agli aumenti salariali, ha ripetutamente risposto dichiarando la propria indisponibilità a discutere sul complesso delle altre questioni, determinando una situazione di particolare tensione che oggi tende a coinvolgere tutti i lavoratori della zona.

La situazione è aggravata dalla decisione unilaterale, assunta dall'azienda al momento della rottura delle trattative, di sospendere 60 lavoratori a cui se ne potrebbero aggiungere altri a scopo chiaramente discriminatorio, di intimidazione e di ricatto. Contemporaneamente l'azienda ha proceduto al trasferimento di una parte della propria attività produttiva all'esterno, presso aziende minori, a testimonianza del fatto che la decisione delle sospensioni non può essere certamente giustificata da presunte carenze di commesse o di lavoro.

Per sapere, in considerazione di tutto ciò, se si intenda intervenire immediatamente per comporre la vertenza in atto, imporre la riassunzione immediata di tutti i lavoratori sospesi, garantire lo sviluppo del processo produttivo, eliminare il perdurare di una situazione che ha fra l'altro già comportato per i lavoratori interessati più di 90 ore di sciopero. (4-09525)

RISPOSTA. — La vertenza insorta a suo tempo tra la direzione aziendale della ditta Masca e le proprie maestranze è stata composta il 4 aprile 1974 con la mediazione dell'ufficio del lavoro di Reggio Emilia.

La situazione nell'ambito dello stabilimento si è pertanto normalizzata.

Il Ministro: BERTOLDI.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, POCCHETTI E FABBRI SERONI ADRIANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in questi giorni all'INAIL si è proceduto alle promozioni di un numero elevatissimo di dirigenti (circa 300) fra direttori,

direttori principali, direttori superiori nel solo ruolo amministrativo; se concordi nell'opinione che tale fatto costituisca una obiettiva contraddizione e un fortissimo ostacolo al processo, appena iniziato, rivolto al riordinamento, alla unificazione e alla soppressione degli enti sotto vari profili coinvolti nell'attuazione delle riforme.

Se ritenga inammissibile che, in vista di tale processo, le amministrazioni degli enti del parastato e dell'INAIL nel caso specifico — proseguano nella politica di abnorme espansione di una foltilissima casta di alti burocrati ai quali sarà impossibile attribuire reali funzioni dirigenziali e di coordinamento.

Se sia a conoscenza del fatto che, ad aggravare tale politica di conservazione, i criteri di promozione seguiti in questa occasione hanno in molti casi ignorato un metodo di selezione basato su reali meriti, obiettive capacità, incontestabili esperienze di lavoro, preferendo scelte fondate essenzialmente sul clientelismo, su discriminazioni basate sul sesso, sulle idee politiche, sulla appartenenza sindacale.

Se sia a conoscenza del fatto che, in particolare, tali discriminazioni hanno pesantemente colpito le donne, per le quali è stata perfino sostenuta la legittimità e l'opportunità di esclusione od emarginazione dalle promozioni, come del resto ampiamente dimostrato dai fatti.

se ritenga doveroso ed urgente intervenire, quale ministro vigilante, per far cessare tali discriminazioni ed impedire comunque tale processo degenerativo che tra gli altri effetti non potrà non avere anche quello di aggravare la situazione finanziaria, organizzativa e di funzionalità dell'ente, già fortemente carente, con tutte le conseguenze che ciò comporta ed ancor più potrebbe comportare in futuro per il servizio che deve essere prestato agli invalidi del lavoro. (4-09064)

RISPOSTA. — Le promozioni conferite con decorrenza 1° gennaio 1974 al personale dell'INAIL sono in stretta connessione con il numero dei posti disponibili nelle varie qualifiche interessate, le quali sono state recentemente ristrutturare ed incrementate con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto in data 12 maggio 1973.

Le cennate ristrutturazioni organiche sono state imposte da obiettive esigenze di servizio derivate dal notevole aggravio verificatosi nel carico di lavoro negli ultimi anni, connesso sia all'andamento infortunistico nonché all'allargamento del campo di applicazione della

particolare tutela ed a numerosi altri incombenzi scaturiti per l'istituto in sede di attuazione di recenti disposizioni legislative e regolamentari.

Nella indicata sessione di promozioni, pertanto, il comitato esecutivo dell'Istituto ha ritenuto indispensabile provvedere al conferimento dei posti necessari per garantire, ad adeguato livello, lo svolgimento di compiti al momento non assolti da funzionari titolari; e ciò al fine di evitare gravi difficoltà operative che già andavano delineandosi.

Devesi aggiungere, per completezza, che le anzidette promozioni si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo (con il sistema del ruolo chiuso e del ruolo aperto sulla base di un contingente annuo secondo gli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, a stralcio, del riassetto) e che, conseguentemente, tutti i promossi vanno a ricoprire posti previamente individuati.

Per quanto concerne i criteri di selezione, si fa presente che le proposte di promozione sono state formulate, con voto unanime, al comitato esecutivo da un'apposita commissione, prevista dall'articolo 29-bis del regolamento organico, composta da rappresentanti delle diverse organizzazioni sindacali del personale e dell'amministrazione; tali criteri si riferiscono ai punteggi riportati nelle note di qualifica annuali, all'anzianità di qualifica posseduta, a titoli di servizio e culturali, alle pubblicazioni nonché al giudizio sulla personalità del dipendente espresso dalla commissione con riferimento ad encomi riportati, ai trasferimenti effettuati, alle funzioni ed agli incarichi di particolare rilievo svolti, alla funzionalità dimostrata nelle mansioni espletate, alla continuità dei giudizi positivi attribuiti, eccetera.

Nella cennata situazione, appare indiscutibile che la stretta osservanza dei cennati criteri di massima esclude la possibilità di operare una qualsiasi discriminazione dei dipendenti promuovibili in relazione al sesso e, naturalmente, anche alle idee politiche o all'appartenenza sindacale, elementi questi ultimi che ovviamente non sono a conoscenza della commissione che istruisce le proposte di promozione.

Il Ministro: BERTOLDI:

COTTONE E BOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni che lo hanno determinato a sciogliere il consiglio d'amministrazione

dell'ENPI (Ente nazionale prevenzione infortuni).

Premesso che l'ENPI è stato sempre uno dei pochi enti pubblici i cui bilanci annuali sono stati riconosciuti in ordine e chiusi in pareggio, e considerato che, ai fini dello scioglimento del consiglio d'amministrazione, l'articolo 5 dello statuto dell'ENPI, promulgato con la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, tuttora vigente, fa solo riferimento a gravi ed accertate irregolarità amministrative, gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quali sono queste irregolarità amministrative;

b) per quale ragione è stato nominato il commissario all'ente nella persona del presidente in carica, il quale non potrebbe essere estraneo alla presunta irregolarità amministrativa.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere a carico di chi sono state accertate le irregolarità e in quale misura.

E infine chiedono di conoscere se risponda al vero la voce secondo cui si intenderebbe ristrutturare l'ente in prospettiva della riforma sanitaria e dell'ordinamento regionale, e, in questo caso, se ritenga saggio attendere che riforma sanitaria e ordinamento regionale siano tradotti in quadri istituzionali concreti e reali. (4-08913)

RISPOSTA. — L'argomento sollevato dall'interrogante è stato trattato al Senato nella seduta del 17 maggio 1974, in occasione della risposta ad una interrogazione parlamentare del senatore Bonazzi.

Ci si richiama quindi integralmente a quanto il ministro ha avuto occasione di dichiarare nella predetta sede.

Il Ministro: BERTOLDI.

D'AURIA E CONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere le ragioni per le quali non ancora è stata istituita a Calvizzano (Napoli) la commissione comunale di collocamento e, nel caso ciò dipenda dalla mancata nomina dei propri rappresentanti da parte di qualche organizzazione sindacale, se ritenga di dover intervenire affinché ciò non costituisca ragione valida a negare ai lavoratori calvizzanesi il diritto ad autogestirsi l'avviamento al lavoro. (4-08866)

RISPOSTA. — L'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevede la costituzione

obbligatoria, qualora ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, della commissione per il collocamento di cui all'articolo 26 della legge n. 264, presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli uffici del lavoro.

Ciò premesso, si precisa che la mancata costituzione della commissione per il collocamento nel comune di Calvizzano (Napoli) è dovuta al fatto che, almeno fino a questo momento, nessuna richiesta in tal senso è pervenuta dalle predette organizzazioni sindacali.

Il Ministro: BERTOLDI.

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia vero che da parte degli organi ispettivi del Ministero siano già state effettuate alcune ispezioni presso lo stabilimento Angelini sud sito sulla provinciale Taverna del Bravo-Frattamaggiore, in tenimento di Arzano (Napoli).

In caso affermativo, per sapere come mai i dipendenti siano costretti a lavorare ancora in condizioni estremamente pericolose, a contatto con sostanze nocive e senza che sia adottata alcuna delle misure cautelative per salvaguardare la loro integrità fisica.

Per sapere, inoltre, come mai da parte del titolare dell'azienda si continui a violare norme di leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro, in particolare per ciò che riguarda: l'inadeguato pagamento del lavoro straordinario e di quello notturno, il mancato uso della busta-paga, mancato inquadramento di ciascuno dei dipendenti nelle qualifiche corrispondenti alle mansioni svolte, la mancata applicazione degli scatti di anzianità e, inoltre, la continua persecuzione e discriminazione nei confronti di chi tenta di organizzarsi sindacalmente.

Per sapere, infine, se e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare affinché i principi di libertà entrino in fabbrica e perché al titolare d'azienda non sia potuto consentito violare leggi e contratto collettivo nazionale di lavoro nei suoi rapporti con i propri dipendenti. (4-09290)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Napoli ha comunicato di aver eseguito una ispezione alla ditta fratelli Angelini sud con sede e stabilimento in Arzano per la lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi anche con procedimento galvanico.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

A conclusione della visita ispettiva, nel corso della quale sono stati interrogati tutti i prestatori d'opera presenti nello stabilimento, è risultato che l'azienda osserva, nei confronti del personale dipendente, le norme contrattuali vigenti per il settore, ivi comprese quelle che regolano la maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno.

Tutti i lavoratori interrogati hanno inoltre dichiarato di avere sempre ricevuto il regolamentare prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Sempre per quanto riguarda l'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti, stipulato il 19 aprile 1973, i titolari della ditta in questione hanno fatto presente di essere venuti nella determinazione di corrispondere agli aventi diritto, in uno con la retribuzione del mese di aprile 1974 anziché alle date del 1° luglio 1974 e del 1° luglio 1975, l'importo retribuito residuo di cui alla norma transitoria (lettera A - assorbimenti) della stessa contrattazione collettiva.

In merito alla condotta antisindacale dei responsabili dell'azienda, i lavoratori dipendenti, opportunamente interpellati, hanno escluso categoricamente di avere subito imposizioni di qualsivoglia natura da parte del datore di lavoro e di avere liberamente deciso di dare le dimissioni dall'organizzazione sindacale alla quale avevano aderito.

In effetti tali dimissioni sono seguite ad appena un mese dall'adesione e ad alcuni giorni dalla stipula di un accordo aziendale col quale sono stati previsti, tra l'altro, l'aumento a lire 220 dell'indennità sostitutiva di mensa e la erogazione dell'indennità *una tantum* di lire 44 mila di cui al contratto di categoria.

Tuttavia non essendo emerse le circostanze di fatto previste dall'articolo 15, lettera a) della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'Ispettorato del lavoro non ha potuto adottare alcun provvedimento.

Non risulta per altro che, per il fatto lamentato e testé descritto, l'organizzazione sindacale interessata abbia ritenuto di avvalersi della procedura prevista dall'articolo 28 della citata legge.

L'organo ispettivo ha invece deferito all'autorità giudiziaria il responsabile della ditta fratelli Angelini sud per omessa registrazione sul libro di paga dell'importo di lire 252.098 erogato a 8 dipendenti, nel pe-

riodo dal 2 aprile 1973 al 28 febbraio 1974, a titolo di compenso per lavoro straordinario e di premio di presenza e per mancata comunicazione all'ispettorato del lavoro di 16 giornate di lavoro straordinario effettuate da 3 dipendenti nel periodo dal 2 aprile 1973 al 13 ottobre 1973.

Alla ditta in questione sono state infine impartite prescrizioni per il versamento dei contributi agli istituti assicuratori sul predetto importo non registrato a libro paga, nonché sulle maggiori retribuzioni percepite da 3 impiegati nel periodo dal 1° gennaio 1974 al 28 febbraio 1974.

Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, si comunica che la società Angelini sud adotta misure cautelative idonee ad evitare l'assorbimento di sostanze tossiche, in particolare vapori di acido cromico, da parte dei lavoratori addetti ai procedimenti elettrolitici di cromatura.

Infatti, le vasche, contenenti le soluzioni chimiche, sono attrezzate di condotta periferica di aspirazione forzata, collegata con un abbattitore esterno, dove i vapori, contenenti cromo, aspirati dalle predette vasche, vengono depurati e successivamente immessi nell'atmosfera. In tal modo viene eliminato l'inquinamento sia dell'ambiente interno dello stabilimento che di quello esterno.

Analogamente le operazioni di sabbatura vengono effettuate in un ambiente a chiusura stagna sotto il controllo di un operatore, che aziona i vari comandi da un altro ambiente attiguo, isolato dal precedente. L'operatore, per l'accesso al primo locale, utilizza uno scafandro munito di autoregolatore dell'aria immessa dall'esterno.

Nell'area destinata alla metallizzazione, al fine di eliminare i fumi, è stata installata una cappa di aspirazione per la loro eliminazione.

Detti fumi sono costituiti, esclusivamente, da ossidi in sospensione.

Per quanto riguarda l'acqua utilizzata nella soluzione elettrolitica delle vasche, si precisa che la stessa, dopo l'utilizzazione, è aspirata in un depuratore esterno collegato a circuito chiuso con le vasche medesime, e rimessa in cielo dopo il trattamento depurante.

È stato accertato, altresì, che la ditta dispone di servizi igienici adeguati e di un'infermeria bene attrezzata. Essa, inoltre, osserva il dettato dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo

1956, n. 303, concernente l'obbligo di far sottoporre il personale a visita medica periodica.

Si riferisce, infine, che i 19 dipendenti, sentiti in ordine all'eventualità di un'esposizione a sostanze nocive, hanno fatto presente che l'azienda adotta ogni accorgimento tecnico dovuto a salvaguardare la loro integrità fisica e prende in costante considerazione l'eventualità della soggettiva inidoneità ad occupare un determinato posto di lavoro.

Al riguardo si precisa che l'azienda si attiene alle indicazioni suggerite dal medico di fabbrica in occasione delle visite mediche periodiche.

Il Ministro: BERTOLDI.

D'AURIA E CONTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.*

— Per sapere se corrisponda al vero il fatto che la direzione dell'Angus, stabilimento sito sulla provinciale Taverna del Bravo-Frattamaggiore, in Casavatore (Napoli) nonostante più volte invitata ad aumentare e ad ampliare i servizi igienici persiste nel non farlo ed a mettere, quindi, a disposizione dei propri dipendenti, occupati nelle attività produttive e che son ben 380, dei quali 180 donne e ragazze, soltanto un limitato numero di impianti alloggiati, fra l'altro, su spazi limitatissimi (centimetri 80×80) per cui sono da ritenersi inaccessibili.

Per sapere se e quali misure s'intendano adottare affinché la direzione dell'Angus receda da tale deplorabile atteggiamento e perché questa provveda anche a rendere agibili ed efficienti gli impianti di aerazione nei reparti in particolar modo ove si continua a respirare elementi malsani e nocivi alla salute degli operai che vi lavorano. (4-09682)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Napoli, a conclusione di un sopralluogo ispettivo per la verifica dell'igiene ambientale, aveva già diffidato in data 20 dicembre 1973 la società Angus, con stabilimento in Casavatore (Napoli), all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) istituzione di una camera di medicazione contenente i presidi sanitari di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 28 luglio 1958, munita di ogni requisito per la perfetta agibilità (acqua, letto con cuscino, coperte di lana, detergenti ed altro) e con-

tinuamente presidiata da un infermiere diplomato;

2) obbligo di visite mediche periodiche per i lavoratori destinati a particolari ambienti, con specifiche cause di rischio;

3) adozione di provvedimenti atti ad eliminare odori e fumi;

4) limitazione della rumorosità in alcuni reparti e distribuzione immediata ai lavoratori di idonei mezzi personali di protezione, in attesa che vengano eseguite le opere per l'isolamento acustico delle apparecchiature;

5) adeguamento del numero dei lavandini, delle docce e dei *wc* alle effettive esigenze del personale, con idonea distribuzione degli stessi in relazione al fabbisogno specifico di ogni reparto;

6) pulizia scrupolosa delle installazioni igienico-assistenziali.

In occasione dell'ultimo sopralluogo ispettivo è stato constatato che la società in argomento ha ottemperato a gran parte delle prescrizioni impartite, mentre per le altre sono in fase di programmazione e di realizzazione le relative opere.

In particolare, la società ha provveduto ad istituire una camera di medicazione, affidandola ad un infermiere diplomato, e a migliorare l'ambiente di lavoro, specie nel reparto presse, mediante il potenziamento degli aspiratori e la sfinestratura totale dei capannoni.

Sono state, inoltre, potenziate le caratteristiche della cappa di aspirazione del forno di post-vulcanizzazione e degli impianti di aspirazione del reparto *automould*.

Al personale di quest'ultimo reparto sono state distribuite cuffie acustiche, in attesa di affrontare il problema dell'isolamento acustico dello stesso, a mezzo di pannelli di insonorizzazione, problema per il quale è allo studio la soluzione più valida.

È risultato, inoltre, che la società ha trasferito in nuovi locali gli spogliatoi delle donne, ha sostituito tutti gli arredi ed ha installato idonei e completi servizi igienici.

In merito al numero di servizi igienici ed alle loro dimensioni si fa presente che la società ha provveduto ad istituirne di nuovi in diverse aree di lavoro.

Data la struttura dell'azienda, in alcuni reparti non è possibile una radicale trasformazione degli impianti. Comunque, rapportando il numero degli operai occupati per

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

turno a quello degli impianti esistenti, è da ritenersi che questi ultimi siano conformi a quanto previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

I responsabili della società, in occasione del predetto sopralluogo ispettivo, hanno assicurato che si procederà all'ulteriore miglioramento degli impianti igienici, in occasione dei lavori di ordinaria manutenzione, che vengono eseguiti ogni anno in coincidenza col periodo feriale, e delle prossime opere di ampliamento dello stabilimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI;

DE VIDOVIČH. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale ed al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per sapere se, in aderenza alla sentenza 22 novembre 1973 della Corte costituzionale che qualifica la liquidazione spettante al lavoratore a fine servizio come una mera e propria retribuzione differita al momento critico della risoluzione del rapporto di lavoro, non intendano disporre che i diversi istituti ed enti erogatori delle liquidazioni effettuino tempestivamente le operazioni di pagamento, anche attraverso l'anticipazione di somme da parte delle amministrazioni di appartenenza. (4-09167)

RISPOSTA. — Il problema della tempestiva erogazione delle competenze di fine servizio e, precipuamente, della indennità di buonuscita al personale collocato a riposo, ha già avuto adeguata soluzione, per quanto riguarda l'impiego privato, da parte dell'INPS che, a pochissimi giorni dalla estinzione del rapporto corrisponde ad ogni interessato anticipazioni in misure pari all'80 per cento dell'intero importo di detta indennità, nonché acconti mensili approssimativamente corrispondenti al trattamento di pensione.

Dette anticipazioni, che costituiscono pur sempre un rimedio temporaneo adottato principalmente per far fronte al massiccio esodo di personale in seguito all'entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, consentono agli ex dipendenti di disporre, con tempestività, di un'elevata percentuale delle competenze spettanti, in attesa della liquidazione definitiva, disposta mediamente entro 4-5 mesi.

Per quanto riguarda, invece, il pubblico impiego, si comunica che l'ENPAS procede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative documentazioni, curando di osservare i termini stabiliti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Allo stato, tuttavia, l'ENPAS non può corrispondere acconti sull'indennità definitiva essendo ciò espressamente vietato dalla normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda, infine, la liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti degli enti locali, si informa che l'INADDEL, anche di recente, è stato interessato ad effettuare tempestivamente le relative operazioni di pagamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

DE VIDOVIČH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto:

1) che la mutua sanitaria tra i ferrovieri di Trieste ha cessato la sua attività in data 31 dicembre 1965 con decreto del commissario del governo di Trieste;

2) che detta mutua, fondata nel 1938, era posta sotto la gestione dell'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni e gestiva in via facoltativa l'assistenza ai ferrovieri di Trieste ai fini delle assicurazioni contro le malattie;

3) che con decreto 18 ottobre 1944, n. 711, del governo della Repubblica sociale italiana la mutua divenne obbligatoria per i ferrovieri in servizio e pensionati;

4) che nell'ottobre 1946 detta mutua passò in gestione diretta del capo compartimento ferroviario di Trieste;

5) che il 15 dicembre 1946 il GMA governo militare alleato decise la riassunzione della gestione da parte dell'istituto di previdenza e credito delle comunicazioni;

6) che con lettera del giugno 1947 diretta all'ENPAS di Trieste il governo militare alleato dispose la tacita convalida del decreto ministeriale della Repubblica sociale italiana per cui la mutua continuò ad essere responsabile dell'assicurazione malattia del personale ferroviario di Trieste, in deroga al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 568,

che trasferiva all'ENPAS la competenza assicurativa di tutti i ferrovieri dello Stato, non operanti a Trieste;

7) che nel giugno 1951 l'ex governo militare alleato approvò il regolamento riguardante l'assistenza della cassa;

8) che nell'ottobre 1951 il medesimo cessato governo militare alleato nominò per la cassa mutua un commissario governativo che durò fino al 1° luglio 1952, data in cui l'assistenza malattia dei ferrovieri fu affidata ad una gestione autonoma e la vigilanza sulla mutua fu demandata al dipartimento sui trasporti;

9) che con decreto 29 ottobre 1954, n. 1, il commissario del Governo italiano per Trieste dispose che continuassero ad avere efficacia gli ordini dell'ex governo militare alleato vigenti nel territorio di Trieste;

10) che con successivo decreto commissariale 11 marzo 1960, n. 6, attribuì la vigilanza sulla mutua alla direzione dei trasporti del commissario generale del Governo;

11) che con successivo decreto 14 giugno 1960, n. 19, lo stesso commissario del Governo precisò l'ammontare della quota dovuta dall'amministrazione ferroviaria alla mutua;

12) che, infine, con decreto 17 dicembre 1964, il commissario del Governo ha soppresso la mutua stessa attribuendo all'ENPAS la competenza assicurativa del personale ferroviario di Trieste;

13) che il Consiglio di Stato con parere della seconda sezione in adunanza del 16 gennaio 1968 ha precisato che il *deficit* della mutua ammontante a circa 265 milioni rimane « a carico della liquidazione della mutua, a nulla rilevando, sotto il profilo giuridico, che esso sia in liquidazione » ed escludendo inoltre « ogni possibilità di collegare la passata gestione della mutua alla responsabilità di un ente nazionale (non di quello dell'Istituto di previdenza e credito, perché ormai da tempo estraneo alla gestione stessa, non dell'ENPAS, perché non vi è stata successione) » suggerendo quindi che il commissariato del Governo di Trieste adotti le necessarie determinazioni « che mancarono in occasione del provvedimento di soppressione dell'ente ».

L'interrogante chiede di sapere — posto che il commissario del Governo non ha nel frattempo adottato alcuna soluzione in me-

rito ai debiti della mutua e che lo stesso attualmente sostiene di non disporre più dei poteri legislativi e degli strumenti idonei per intervenire in materia — quali provvedimenti intendano urgentemente prendere per il pagamento dei debiti, in gran parte a favore di altri enti mutualistici e ospedalieri e di fornitori privati di medicinali o materiale sanitario che attendono invano il pagamento delle proprie spettanze da quasi 9 anni, e a carico del bilancio di quale Ministero intendano porre il *deficit* della disciolta cassa mutua ferrovieri di Trieste. (4-09497)

RISPOSTA. — Effettivamente, lo stato passivo della disciolta mutua sanitaria tra i ferrovieri di Trieste ammonta a circa lire 260 milioni ivi compresi 106 milioni di contributi assistenziali dovuti all'ENPAS ed indebitamente versati alla mutua stessa.

Per tale operazione, che venne effettuata da un funzionario delle ferrovie dello Stato che era, nel contempo, anche amministratore della mutua, è stata riconosciuta la responsabilità penale del funzionario medesimo, nei confronti del quale, unitamente ad altri dipendenti delle ferrovie dello Stato, risulta ancora pendente un giudizio di responsabilità amministrativa presso la Corte dei conti.

Al riguardo si fa presente che, per risolvere la delicata questione, i Ministeri interessati esaminarono la possibilità di far assumere all'ENPAS il *deficit* patrimoniale della mutua nel quadro dei rapporti scaturenti per il passaggio allo stesso ente dell'assistenza sanitaria della categoria.

Tale soluzione non è stata però ritenuta idonea dal Consiglio di Stato, il quale ha espresso l'avviso che non è possibile configurare la successione fra i due enti.

Successivamente è stata anche esaminata la possibilità di avocare al Ministero del tesoro, attraverso l'ufficio liquidazioni, le operazioni di liquidazione della disciolta mutua, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ma anche tale soluzione si è dimostrata irrealizzabile, per mancanza di presupposti giuridici.

Considerato che la questione, malgrado i vari tentativi, non ha potuto trovare soluzione in sede amministrativa, si ritiene che il problema — una volta definito il giudizio sulla responsabilità amministrativa dei suddetti funzionari — possa trovare soluzione nel quadro dei provvedimenti legislativi di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

carattere generale che verranno adottati per il risanamento degli enti di malattia, previsto dal programma di governo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

DI GIESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza degli inconvenienti che si verificano mensilmente presso la direzione generale dell'INAM, in occasione del pagamento degli stipendi al personale in servizio presso i relativi uffici e se sia vero che tali pagamenti, scarsamente organizzati, si svolgono spesso in modo tale da provocare prolungati assembramenti del personale che viene conseguentemente distolto dalle normali incombenze di servizio.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere quali disposizioni si intendano impartire al fine di eliminare gli accennati inconvenienti.

A tal riguardo, anche in relazione alla interrogazione n. 4-07840/193, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del tesoro il 4 dicembre 1973, l'interrogante chiede infine di conoscere se non ritenga il ministro interessato di assumere opportune iniziative che consentano di provvedere al pagamento delle retribuzioni mediante emissione di assegni circolari o con accreditamento delle stesse su conti correnti bancari intestati agli interessati.

Tali sistemi di pagamento, infatti, oltre a consentire l'eliminazione degli inconvenienti sopra accennati, consentirebbero anche di limitare quelli, ben più gravi, accennati nella interrogazione sopra citata; anche sotto il profilo, va sottolineato, della sicurezza degli impiegati che sono preposti — con funzioni di cassiere — al trasferimento di ingenti somme di denaro.

(4-07988)

RISPOSTA. — Si concorda con l'interrogante sugli indubbi vantaggi — almeno ai fini della limitazione degli attuali pericoli — nella adozione del sistema di pagamento delle retribuzioni mediante emissione di assegni circolari e mediante l'accreditamento delle competenze in conti correnti bancari intestati agli interessati e ciò anche se, all'adozione di siffatto nuovo sistema, deve prevedersi una maggiore permissività verso i dipendenti, che dovranno allontanarsi dai posti di lavoro per cambiare gli assegni

circolari o per effettuare operazioni bancarie sui rispettivi conti correnti.

Tuttavia, il pagamento a mezzo assegni circolari (che nel caso specifico, per evidenti motivi di opportunità e di sicurezza, dovrebbero essere « non trasferibili ») non consente la immediata disponibilità di danaro liquido da destinare alla copertura di eventuali, indifferibili impegni assunti in precedenza dagli interessati e, d'altra parte, l'accreditamento delle retribuzioni su conti correnti non potrebbe interessare la generalità dei dipendenti, molti dei quali, specie quelli a più basso livello retributivo, non risultano essere titolari di conto corrente né presso istituti bancari né presso le poste.

In merito alla situazione che si verifica mensilmente presso l'ufficio cassa della direzione generale dell'INAM si fa presente che il servizio di pagamento degli stipendi viene effettuato, dal mese di marzo 1973, direttamente dalla Banca nazionale del lavoro che vi provvede attraverso propri funzionari e, quindi, con un proprio sistema organizzativo, assumendosene oneri e responsabilità.

È da dire al riguardo che il servizio funziona egregiamente; infatti il personale — avendo l'Istituto organizzato l'afflusso a gruppi prestabiliti — dal momento in cui viene chiamato riceve, entro brevissimo periodo di tempo, la busta paga. Non si verificano, pertanto, assembramenti di sorta ed il personale viene distolto dalle normali occupazioni soltanto per il tempo strettamente necessario al ritiro delle proprie competenze.

Il Ministro: BERTOLDI.

FERRI MARIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere —

atteso che, con foglio d'ordine n. 28 del 1° dicembre 1966 il Comando generale della guardia di finanza ha stabilito che i sottufficiali e militari di truppa appartenenti alla Guardia di finanza non possono prestare servizio nella stessa sede per oltre dieci anni;

che tale disposizione in vigore dal 1967 comporta enormi difficoltà e disagi per i militari della Guardia di finanza già impegnati quotidianamente in delicati e faticosi servizi;

che i disagi concernenti i trasferimenti pesano sulla famiglia intera, per il fatto che deve essere reperito un nuo-

vo alloggio (con intuibili conseguenze di carattere organizzativo e finanziario) che i figli debbono cambiare scuola, abitudini, amicizie;

che per tutti questi motivi spesso i militari dell'arma sono costretti a fare i pendolari;

che tali trasferimenti non sono originati da motivi di disciplina o di comportamento del militare in servizio o nella vita privata —

se il ministro ritenga, al fine di evitare notevoli disagi ai sottufficiali e militari appartenenti alla Guardia di finanza, di intervenire presso il Comando generale della guardia di finanza perché effettui la assegnazione di un reparto all'altro nella stessa località come avviene anche per altre forze di polizia che si trasferiscono solo « a domanda » o per motivi di disciplina e di opportunità.

In tal caso si otterrebbero gli stessi risultati voluti dal comando generale, cioè lo svolgimento di un servizio diverso da quello precedente e non si arrecherebbero i disagi, ai quali l'interrogante ha accennato, ai militari e alle loro famiglie. (4-10111)

RISPOSTA. — I trasferimenti per lunga permanenza di sede dei militari della Guardia di finanza vengono disposti, oltre che per provvedere alla perequazione della forza effettiva rispetto a quella organica dei vari reparti, anche per assicurare, per motivi di equità, l'avvicendamento del personale presso le numerosissime sedi disagiate della frontiera, del litorale, delle isole e di alcun reparti interni.

Le disposizioni esistenti prevedono, per altro, molti temperamenti in favore dei militari più anziani e delle diverse categorie di specialisti.

Comunque per il corrente anno tali avvicendamenti sono stati sospesi, in vista di un approfondimento della materia alla luce delle attuali esigenze.

Il Ministro: TANASSI.

FRACCHIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) quale posizione intenda assumere di fronte al caso personale del dottor Ottavio Betti, direttore di seconda classe delle imposte dirette, già titolare dell'ufficio di Novi Ligure ed ora trasferito in sottordine, dopo gli episodi clamorosi e intollerabili di denegata giustizia, riportati dalla stampa nazionale e seguiti alle sentenze tutte a lui

favorevoli del tribunale di Alessandria e del Consiglio di Stato e, infine, alla decisione 22 novembre 1973 della commissione di disciplina che lo ha prosciolto « per insussistenza totale degli addebiti contestati »;

2) quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei massimi responsabili della direzione generale del Ministero che, invece di adeguarsi, com'era loro preciso dovere, alle pronunce giudiziarie e disciplinari assegnando al dottor Ottavio Betti il posto di sua competenza, si sono sottratti ad un preciso dovere d'ufficio relegando il funzionario in una sede di sottordine, responsabilità tanto più grave ove si consideri che la direzione generale, persistendo nel suo comportamento discriminatorio, ha favorito la promozione a primo dirigente di funzionari che in precedenza, e a differenza del dottor Ottavio Betti, non avevano mai ricoperto posti di direttore titolare d'ufficio;

3) se sia a conoscenza che, dopo le precedenti soccombente nelle spese, la pubblica amministrazione può ancora essere condannata ai danni ulteriori di fronte alle palesi violazioni del legittimo interesse di un funzionario;

4) quali immediate determinazioni intenda adottare a favore del dottor Ottavio Betti, assegnandolo senza indugio al posto di responsabilità che gli compete. (4-09638)

FRACCHIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — richiamata la precedente interrogazione a risposta scritta dell'8 aprile 1974 (4-09638) rimasta inevasa —:

1) se sia a conoscenza del fatto che la Direzione generale delle imposte dirette, nonostante l'atto di diffida e messa in mora ai fini della pronta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 69/1971 e n. 1944/1973 notificato il 12 aprile 1974 e scaduto il 12 maggio 1974, ha continuato a persistere nel suo deplorabile comportamento di assoluta indifferenza, fingendo completamente di ignorare l'esposto ed il telegramma datati 30 aprile 1974 inoltrati dall'interessato al dottor Alvaro Perfetti, direttore generale delle imposte dirette, ed inviato, per conoscenza, a tutte le massime autorità dello Stato, nonché la recente pronuncia disciplinare 22 novembre 1973 di completa assolutoria del dottor Betti da parte della commissione di disciplina del Ministero;

2) se intenda, ed allo scopo anche di scongiurare il ricorso all'articolo 27, n. 4

del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 90 secondo comma del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e conseguenti ulteriori notevoli spese, rendere finalmente giustizia, richiamando il direttore generale alle precise sue responsabilità e restituire, nel contempo, quale primo ed immediato provvedimento e per ovvi motivi di irrinunciabile dignità morale, il dottor Betti alla direzione dell'ufficio imposte di Novi Ligure dal quale risulta essere stato allontanato con decreto ministeriale 21 marzo 1973 senza alcun valido motivo e, quel che è più grave, a seguito anzi di un reiterato eccesso di potere già censurato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 569/1966 e, recentemente sconfessato il 22 novembre 1973 dalla già citata pronuncia solutoria dalla commissione di disciplina del Ministero;

3) se, successivamente, ritenga più che doveroso in un caso come l'attuale, a ricostruzione avvenuta della carriera assegnare al dottor Betti il posto dirigenziale e la sede che gli competono tenendo conto inoltre della qualità di alto invalido di guerra e delle sue particolari condizioni personali;

4) se, infine, non giudichi indilazionabile, anche a tutela del buon nome dell'amministrazione finanziaria, già troppe volte chiamata in causa dalla stampa nazionale adottare severi provvedimenti a carico dei massimi responsabili della direzione generale delle imposte dirette nei cui confronti si evidenzia, da troppo tempo ormai, la più completa irrisione dei giudicati resa palese dal comportamento discriminatorio messo in atto, dannoso per la stessa amministrazione finanziaria. (4-10407)

RISPOSTA. — Non è agevole, è bene dirlo subito, procedere ad una esposizione sistematica dei fatti e delle vicende riguardanti il comportamento e la posizione amministrativa del dottor Betti.

In oltre dieci anni ci sono stati alcuni provvedimenti ma soprattutto diversi procedimenti nelle varie sedi giudiziarie, amministrativo-giurisdizionali ed anche disciplinari, e c'è persino qualche giudizio tuttora in corso di definizione, mentre si è appena conclusa, con la notifica all'interessato del proscioglimento da ogni addebito, l'azione disciplinare avviata dall'amministrazione contro il dottor Betti per carenze organizzative e direzionali emerse in sede ispettiva.

L'esame del fascicolo personale dell'interessato ha posto in rilievo che la prima vicenda risale al marzo del 1962, e fece seguito ad una verifica ordinaria eseguita presso l'ufficio distrettuale di Novi Ligure, di cui il dottor Betti era titolare.

Da allora, c'è stato tutto un susseguirsi di azioni, ricorsi, opposizioni e decisioni di vario genere, senza che ancora possa ritenersi definitivamente concluso il lungo ciclo delle controversie instaurate dal dottor Betto nei confronti dell'amministrazione.

Appare ad ogni modo chiaro dalle risultanze del fascicolo dell'interessato che debba procedersi ad un riesame della posizione del dottor Betti, provvedendosi innanzitutto ad armonizzare taluni atti dell'amministrazione sulla linea delle indicazioni emerse dalle decisioni del Consiglio di Stato, e proseguendosi poi ad una rivalutazione delle vicende di servizio e di carriera del nominato impiegato, che tenga conto di tale nuova situazione.

Sarà pertanto data esecuzione al più presto alle cennate decisioni giurisdizionali, e si procederà inoltre ad una revisione attenta dei giudizi attribuiti o delle valutazioni espresse, che possano seriamente configurarsi come diretta, anche se non automatica conseguenza dei provvedimenti annullati o dei procedimenti definiti.

A questa esigenza, d'altra parte, l'amministrazione non ha mai pensato di sottrarsi, così come essa ha considerato suo dovere assumere decisioni corrispondenti, ogni qual volta l'esito di verifiche ed ispezioni hanno segnalato a carico del dottor Betti una condotta in servizio, particolarmente sotto l'aspetto organizzativo-direttivo, suscettibile di qualche rilievo.

Sarebbe quindi ingeneroso dubitare del senso di obiettività al quale si è sempre ispirata l'azione amministrativa anche nella delicata fase del controllo sull'attività pubblica dei pubblici dipendenti, ed è poi da considerarsi veramente eccessivo l'accento ad ipotesi di responsabilità, in relazione a fatti e comportamenti che altro scopo non possono avere, oltre a quello di tutelare il buon nome dell'amministrazione e di difenderne adeguatamente il prestigio nei confronti di tutti.

Il Ministro: TANASSI.

FURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se siano informati che nel lanificio Albino

Botto — e precisamente nel reparto pettinatura, sito nel comune di Vallemosso (Vercelli) — nella mattinata di lunedì 11 marzo 1974, dodici lavoratori hanno accusato gravi sintomi di malessere (svenimenti, nausea, vomiti, eccetera), causati presumibilmente da sostanze chimiche utilizzate nella lavorazione della materia prima.

Gli interroganti, nel far presente che il sindacato FILTEA-CGIL di Biella e Valsesia ha sollecitato l'immediato intervento dello ispettorato del lavoro, del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario e del sindaco del comune di Vallemosso, e che l'azienda è stata indotta a sospendere immediatamente tale tipo di lavorazione; considerato che episodi del genere si sono già verificati in passato in altre aziende, ciò che dimostra una intollerabile indifferenza per le questioni riguardanti la salute dei lavoratori, chiedono altresì di conoscere in quale modo intendono intervenire nel caso testé denunciato e, soprattutto, quali provvedimenti intendono adottare al fine di scongiurare preventivamente il verificarsi di tali gravi fatti. (4-09306)

RISPOSTA. — Si informa l'interrogante che l'ispettorato del lavoro di Vercelli ha svolto tempestive ed approfondite indagini in ordine ai motivi che hanno determinato i casi di intossicazione verificatisi l'11 marzo 1974 nel lanificio Albino Botto di Vallemosso e di cui sono rimasti colpiti 12 dipendenti.

L'organo di vigilanza ha diffidato la direzione aziendale ad adottare le opportune cautele intese ad evitare il ripetersi di analoghi eventi dannosi per i lavoratori.

Sul piano generale della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, si fa presente che questo Ministero ha in fase di avanzata predisposizione uno schema di provvedimento legislativo che modifica, amplia e aggiorna l'attuale disciplina antinfortunistica, in maniera da assicurare una più efficiente tutela dell'incolumità fisica dei lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

GARGANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — a seguito del ripetersi di mortali incidenti durante il traforo del Gran Sasso sulla autostrada dei due mari (A 24) — le

cause che determinano così frequenti incidenti con dolorose e luttuose conseguenze ed eventualmente cosa è stato fatto per rimuovere tali cause.

L'interrogante desidera inoltre conoscere se tutte le misure antinfortunistiche erano state adottate e se si riputi necessaria l'applicazione di ulteriori più rigorose misure precauzionali a garanzia della incolumità degli addetti ai lavori. (4-09763)

RISPOSTA. — L'argomento sollevato dall'interrogante è stato trattato al Senato nella seduta del 17 maggio 1974 in occasione della risposta ad un'interrogazione parlamentare del senatore Buccini.

Ci si richiama pertanto integralmente a quanto dichiarato nella predetta sede.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

GASTONE, DAMICO, FURIA E GARBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponda al vero che 198 lavoratori già alle dipendenze dell'INAM in qualità di « accertatori contributivi a contratto », non hanno sinora ottenuto da parte dell'istituto il riconoscimento dei propri diritti e spettanze conseguenti ad una sentenza favorevole emessa dal Consiglio di Stato fin dall'8 novembre 1972.

Gli interroganti desiderano altresì sapere quali provvedimenti si intenda adottare per ottenere che la direzione dell'INAM, che ha violato la legge per molti anni a danno di questi modesti lavoratori, si adegui alla sentenza della competente magistratura amministrativa. (4-09102)

RISPOSTA. — Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAM del 22 marzo 1974, è stata prevista — in esecuzione delle decisioni emesse dal Consiglio di Stato sui ricorsi proposti da numerosi accertatori contributivi a provvigione — la definizione dei rapporti giuridici ed economici con l'intera categoria.

Con tale provvedimento è stato, in particolare, disposto nei confronti dei ricorrenti il riconoscimento del rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di inizio della pregressa attività convenzionale svolta per conto dell'INAM; la regolarizzazione della posizione assicurativa INPS; la definizione dei connessi rap-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

porti economici mediante accordo con i singoli interessati, da concludersi una volta acclarate le posizioni individuali.

Bisogna, comunque, precisare che la complessità delle questioni, connesse ai principi affermati dal giudice amministrativo, ha comportato l'esigenza di un approfondito esame da parte dei competenti uffici e pertanto solo recentemente è stato possibile pervenire alla adozione della deliberazione citata da parte degli organi dell'istituto.

Infine, l'INAM ha precisato che è in corso la ricognizione delle diverse singole posizioni per dare concreta attuazione al deliberato in parola.

Il Ministro: BERTOLDI.

GIOMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere per quali motivi non è stata invitata a far parte della commissione di conciliazione per le cause di lavoro in seno all'ufficio provinciale del lavoro la CISAL di Teramo, che nella suddetta città è attivissima e adeguatamente rappresentativa.

Infatti la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori a cui aderiscono quasi tutti i sindacati autonomi dei lavoratori, ha costituito nella suddetta provincia diciannove sindacati. (4-09454)

RISPOSTA. — In merito ai motivi che hanno determinato l'esclusione della CISAL (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori) dalla commissione di conciliazione istituita ex legge n. 533 del 1973 in seno all'ufficio provinciale del lavoro di Teramo, si fa osservare, in via preliminare, come il requisito della maggiore rappresentatività, riferito dal legislatore alle associazioni sindacali, vada valutato sul piano nazionale, essendo irrilevante la consistenza rappresentativa sul piano locale.

Del resto, giova rammentare come la maggiore rappresentatività non possa essere valutata soltanto in base a taluni criteri (nel caso di specie, il numero dei sindacati aderenti alla CISAL nell'ambito della succitata provincia o la rappresentatività locale), bensì attraverso vari e molteplici elementi obiettivi che desunti dall'esperienza comune costituiscono, pur nella loro varietà e composita struttura, un indice parametrico certo e probante.

Tali requisiti, infatti, devono riconoscersi necessariamente a quelle organizzazioni sin-

dacali che hanno partecipato alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro nei più importanti settori dell'attività produttiva, ovvero che in tutte le sedi — prima fra tutte quella dei rapporti con il governo — hanno assicurato la propria presenza attiva per la tutela degli interessi dei lavoratori e la promozione delle riforme sociali.

Sulla base di queste considerazioni, l'ufficio del lavoro di Teramo ha ritenuto di individuare nelle confederazioni CGIL, CISL e UIL le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, tenuto anche conto che la CISAL non ha, al contrario delle menzionate confederazioni, instaurato in quella provincia vertenze di lavoro, né individuali né collettive, per cui si può dedurre che, anche sul piano provinciale, la rappresentatività è poco rilevante.

Infine, è da considerare il numero limitato dei posti previsti per ciascuna commissione, per cui, seguendo il principio di proporzionalità quale postulato dalla stessa legge n. 533 del 1973, sarebbe stato oltremodo difficile attribuire alla CISAL una rappresentanza sia pure limitata ad una unità la quale, avuto riguardo ai rapporti di forza della medesima con le altre similari organizzazioni confederali esistenti sul piano nazionale, si sarebbe appalesata illogica in quanto sproporzionata.

Il Ministro: BERTOLDI.

GIRARDIN. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione determinatasi alla Radar società per azioni, casa editrice sussidi didattici con stabilimento in Padova, dove i dipendenti sono in lotta per chiedere il pagamento degli stipendi e salari arretrati dal mese di aprile e la garanzia dell'occupazione per i lavoratori attualmente in forza.

L'interrogante chiede ai ministri quali iniziative intendano prendere per garantire le giuste rivendicazioni dei lavoratori della Radar. (4-10282)

RISPOSTA. — La vertenza di lavoro riguardante le maestranze occupate presso gli stabilimenti di Padova e di Limena della casa editrice Radar è stata risolta in data 17 giugno 1974 con la stipula, presso l'ufficio provinciale del lavoro, di un accordo aziendale.

A seguito delle garanzie offerte dalla predetta società circa il tempestivo pagamento

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

degli stipendi e dei salari arretrati e circa il mantenimento del livello occupazionale, la situazione negli anzidetti stabilimenti si è normalizzata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

GUARRA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali nella liquidazione della indennità di buonuscita all'ex dipendente dei monopoli di Stato — agenzia coltivazioni di Benevento — Alleva Guido, fatta dall'ENPAS con deliberazione 16 marzo 1973, n. 490216, siano stati conteggiati anni 27 di servizio e non 29 con conseguente decurtazione della somma spettante a termini di legge.

Se ritengano di dover disporre per la riliquidazione delle spettanze in favore degli eredi, essendo nel frattempo lo Alleva deceduto. (4-09325)

RISPOSTA. — L'ENPAS ha computato, ai fini dell'indennità di buonuscita in favore dell'ex operaio Guido Alleva, un periodo complessivo arrotondato di anni 27, risultante dalla somma di 16 anni, 6 mesi e 2 giorni di servizio di ruolo e di 10 anni, 2 mesi e 25 giorni di servizio riscattabile.

Si precisa, inoltre, che l'interessato non ebbe a chiedere, a suo tempo, il riscatto dei servizi militari prestati e che, essendo preclusa ai superstiti aventi titolo la facoltà di richiedere tale beneficio ora per allora, non si ravvisa possibile alcuna riliquidazione a favore dei superstiti medesimi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritiene opportuno impartire adeguate istruzioni alla commissione provinciale del collocamento di Napoli perché in occasione delle imminenti assunzioni allo stabilimento Selenia (di Bacoli) sia riservato un contingente di posti al comune di Monte di Procida (Napoli), proporzionato alla massa di disoccupati ivi residenti.

Da tener presente che il predetto comune conta una popolazione di oltre 13 mila abitanti, e che per la mancanza di ogni attività produttiva locale la maggior parte dei lavoratori sono iscritti negli appositi registri del-

la gente di mare ma in effetti sono permanentemente disoccupati in quanto difficilmente si presentano occasioni di imbarco.

Monte di Procida, inoltre, come comune attiguo a quello di Bacoli, gravita naturalmente su quest'ultimo comune dal punto di vista economico e la stessa attività preminente, quella agricola, va gradatamente ridimensionandosi con la espulsione di centinaia di lavoratori all'anno che infittiscono la popolazione dei disoccupati stimolando flussi emigratori o, nella migliore delle ipotesi, trasferimenti da un ufficio all'altro delle liste di collocamento con comprensibili proteste da parte dei disoccupati residenti nei comuni di immigrazione. (4-07336)

RISPOSTA. — Il problema relativo all'assegnazione, al comune di Monte di Procida, di una aliquota delle assunzioni da effettuarsi dalla società Selenia presso lo stabilimento di Bacoli, ha già formato oggetto di esame da parte della competente commissione provinciale per il collocamento, la quale, nella riunione del 5 aprile 1973, visto l'articolo 4 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, e considerato che non si era in possesso di precisi elementi di valutazione in ordine ai futuri programmi di assunzione da parte della società Selenia, ha deciso di non poter accogliere la richiesta avanzata dal comune di Monte di Procida.

Tale decisione è stata successivamente riconfermata dalla predetta commissione provinciale nella deliberazione adottata il 3 settembre 1973.

Ferma restando per i lavoratori del comune di Monte di Procida la facoltà di avvalersi del disposto di cui all'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1961, n. 5, si assicura che l'ufficio provinciale del lavoro non mancherà di riproporre la questione all'anzidetta commissione una volta a conoscenza di sostanziale modifica della situazione già esaminata.

Il Ministro: BERTOLDI.

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le iniziative che intende promuovere e i provvedimenti che intende adottare per assicurare la copertura previdenziale ed assistenziale prevista per il settore di appartenenza agli agenti propagandisti editoriali.

Sembra infatti che l'ENASARCO si ostini a rifiutare il diritto alla iscrizione fra i soggetti assistibili in base ad un'arbitraria e pretestuosa interpretazione delle funzioni attribui-

te alla categoria dall'Associazione italiana editori (AIE).

I rappresentanti dell'organizzazione dei mandanti (case editrici) con l'evidente scopo di sottrarsi dall'obbligo di versare i contributi mutuo-previdenziali hanno fornito all'ENASARCO la definizione secondo la quale i propagandisti « limiterebbero » la loro attività « alla presentazione dei testi scolastici ai docenti ai fini di promuovere l'adozione dei testi » per cui « ogni operazione commerciale sarebbe quindi estranea alla loro attività ».

La precisa definizione che stranamente trova consenziente l'ENASARCO pretenderebbe di non considerare « agenti » i propagandisti, per il semplice fatto che gli stessi non procedono alla stipula dei contratti.

Ma la nozione di agente prevista dal codice civile all'articolo 1742 espressamente sdoppia l'attività meramente « promozionale » da quella relativa alla conclusione dei contratti, la quale ultima conferisce all'agente un potere di rappresentanza che è solo facoltativo e comunque ininfluenza ai fini della classificazione dell'agente.

Per quanto premesso l'interrogante chiede di sapere se ritenga disporre l'obbligo della iscrizione degli agenti propagandisti all'ENASARCO da parte delle case editrici mandanti, non solo per una corretta interpretazione ed applicazione della vigente disciplina in materia, ma anche per eliminare l'assurdo di lasciare senza protezione assicurativa e previdenziale una categoria di lavoratori nel clima di sicurezza sociale che caratterizza l'indirizzo politico del Governo.

(4-09157)

RISPOSTA. — Effettivamente, la normativa che disciplina attualmente la forma previdenziale gestita dall'ENASARCO non consente la iscrizione degli agenti propagandisti editoriali all'ente medesimo.

Il problema, nascente dal fatto che la categoria di cui trattasi non fruisce attualmente di copertura previdenziale, sarà, comunque, responsabilmente valutato da questo Ministero al fine di trovare un'adeguata soluzione, tenuto anche conto delle numerose difficoltà derivanti dalla natura dell'attività esercitata dai lavoratori in questione.

Il Ministro: BERTOLDI.

IANNIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se siano informati della preoccupante

tensione esistente fra i 6 mila cantieristi del comune di Napoli, a causa dell'imminente scadenza della durata dei cantieri ed il conseguente riaffacciarsi dello spettro della disoccupazione.

Dopo una serie di agitazioni spontanee le organizzazioni unitarie hanno proclamato uno sciopero della categoria per il 19 aprile allo scopo di stimolare e di accelerare la ricerca di una occupazione stabile quale naturale sbocco della partecipazione ai cantieri.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga disporre:

a) l'avviamento con precedenza nelle prossime assunzioni delle aziende napoletane, attribuendo ai cantieristi un punteggio preferenziale nelle graduatorie. Il provvedimento non lederebbe gli interessi degli altri disoccupati in quanto l'avviamento ai cantieri avvenne sulla base delle precedenze stabilite dalla commissione del comune di Napoli;

b) l'assorbimento dei cantieristi presso gli enti locali (regione, provincia e comune), le aziende municipalizzate e i vari enti ospedalieri napoletani a copertura dei posti vacanti o di quelli di prossima istituzione.

L'iniziativa oltre a rispondere ad una viva ed avvertita esigenza di giustizia contribuirebbe notevolmente ad eliminare il vecchio sistema clientelare attraverso il quale quasi normalmente si effettuano le assunzioni nei predetti organismi.

Ovviamente nel frattempo dovrebbe essere adeguatamente prorogata la durata dei cantieri per saldarla con le assunzioni e per evitare i pericoli della strumentalizzazione politica della legittima esasperazione dei cantieristi.

(4-09771)

RISPOSTA. — Questo ministero è venuto nella determinazione di prolungare, nel comune di Napoli, l'attività dei cantieri speciali di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 868, per 4 mila disoccupati e per la durata di 4 mesi, si precisa che le disposizioni legislative vigenti in materia di collocamento (legge 29 aprile 1949, n. 264, e articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300) fissano tassativamente i casi in cui è previsto il diritto di precedenza ai fini dell'avviamento al lavoro di manodopera soggetta a richiesta numerica e che, tra tali casi, non figura la prestazione di attività lavorativa presso cantieri di lavoro.

Risulterebbe, pertanto, illegittima, perché in contrasto con le disposizioni di legge sopra richiamate, l'attribuzione di un titolo di precedenza o comunque preferenziale, a fa-

vore dei lavoratori di cui trattasi, i quali possono concorrere nell'avviamento al lavoro con gli altri disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, secondo l'ordine delle graduatorie.

Per quanto concerne l'assorbimento dei « cantieristi » presso enti ed aziende pubbliche locali, si fa presente che, in base all'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (non modificato dagli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300), gli enti stessi possono provvedere all'assunzione diretta dei lavoratori senza l'obbligo di farne richiesta agli uffici di collocamento, a meno che non si tratti di salariati per i quali è prevista, per altro, la facoltà di effettuarne la scelta tra gli iscritti nelle liste dei disoccupati (articolo 17 della citata legge n. 264).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

LEZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ufficio del registro di Caserta, pur avendo fittato nuovi locali dal 1° gennaio 1974 e pur pagando un canone di affitto da quella data nella misura di 2 milioni mensili, non ha ancora provveduto a trasferirsi nella nuova sede.

Il mancato trasferimento nella nuova sede oltre a determinare danni economici per l'erario, provoca disservizio per gli altri uffici che sono costretti, anche per l'istituenda anagrafe tributaria, a lavorare in ambienti indecorosi e poco agibili. (4-10266)

RISPOSTA. — Secondo notizie di fonte locale, il trasferimento dell'ufficio del registro di Caserta nella nuova sede è in corso da qualche tempo e si pensa di concluderlo a ritmo serrato.

La opportunità di non rendere critiche le condizioni dell'ufficio, impegnato, nei primi tre-quattro mesi dell'anno, con il condono fiscale, ha consigliato di non affrettare le operazioni di sgombero. Le quali, d'altra parte, sono state ritardate anche perché il provveditorato generale dello Stato, al quale fanno carico le spese di trasloco, aveva ritenuto troppo elevati i preventivi in un primo tempo prodotti da varie ditte. È stato pertanto necessario ridurre la spesa preventivata, e a tale risultato si è pervenuti sia mediante ulteriori trattative, sia attraverso la cernita del materiale da trasportare e la correlativa eliminazione di quello fuori uso.

Il Ministro: TANASSI.

LIGORI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione in cui versano tutte, indistintamente, le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dove l'arretrato in tutti i settori di lavoro ha assunto proporzioni addirittura allarmanti e, comunque, tali da suscitare inquietudine nei componenti dei comitati provinciali, rappresentanti sindacali ed in tutto il personale. Questi, giustamente, si lamentano del caos in cui sono costretti ad espletare la propria attività in favore degli assicurati che attendono mesi — e perché no?, anche anni — per avere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali. Che il settore di lavorazione dove l'arretrato ha assunto dimensioni catastrofiche è quello delle pensioni in generale, e delle pensioni di invalidità in particolare. Il diritto al riconoscimento della pensione d'invalidità è subordinato alla visita medica fiscale; i gabinetti diagnostici delle sedi provinciali dell'INPS sono carenti di personale medico e conseguentemente gli assicurati invalidi sono chiamati a visita soltanto dopo diversi mesi con grave danno.

L'interrogante chiede quali provvedimenti urgenti il ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda far adottare dai competenti organi centrali dell'INPS al fine di regolarizzare, con ogni sollecitudine possibile, lo stato di lavoro presso le dipendenze periferiche dell'istituto stesso, autorizzando — specie per quanto concerne le prestazioni la cui erogazione è subordinata a visita medica — le sedi stesse a stipulare convenzioni a tempo con medici, oppure enti ospedalieri, per l'effettuazione delle visite mediche.

Il ministro del tesoro, che in data relativamente recente ha revocato all'INPS l'autorizzazione ad assumere personale medico straordinario, è invitato a valutare l'opportunità di autorizzare nuovamente l'istituto ad assumere presso le dipendenze periferiche medici straordinari da utilizzare esclusivamente per lo smaltimento del lavoro concernente le visite mediche per gli assicurati che hanno chiesto la pensione di invalidità.

(4-08656)

RISPOSTA. — Il problema della notevole giacenza di richieste di prestazioni previdenziali presso le varie sedi dell'INPS, è stato e continua ad essere oggetto di attento esame da parte di questo Ministero e dei competenti organi dell'Istituto ai fini dell'adozione di ogni possibile provvedimento ed accorgimento idoneo a contribuire alla sua soluzione.

Per quanto concerne in particolare il settore delle pensioni d'invalidità, dove più rilevante è la giacenza per le difficoltà incontrate nel reclutamento di personale medico a completamento del rispettivo organico coperto solo per il 50 per cento, ad alcune iniziative da qualche tempo già adottate si è aggiunta quella più recente — auspicata anche dall'interrogante — di autorizzare il presidente dell'istituto a stipulare convenzioni con enti ospedalieri perché gli stessi mettano a disposizione i propri medici e le proprie attrezzature tecnico-sanitarie per l'effettuazione degli accertamenti clinici sugli assicurati richiedenti le prestazioni di invalidità.

Tale iniziativa, che per il sovraccarico di lavoro delle attuali strutture ospedaliere non può certo assicurare la piena soluzione del problema di che trattasi, costituisce un temporaneo ripiego in attesa che l'INPS possa esercitare la propria attività istituzionale avvalendosi di medici a rapporto di pubblico impiego.

Circa l'assunzione di medici straordinari il Ministero del tesoro ha fatto presente che il relativo provvedimento è stato rigettato in quanto con lo stesso, prevedendosi il trasferimento del consiglio di amministrazione al direttore generale dell'INPS della facoltà di disporre le assunzioni di medici e infermieri fuori ruolo, si sarebbe eluso l'obbligo della sottoposizione all'approvazione dei ministeri vigilanti dei relativi provvedimenti, come invece previsto dalle disposizioni legislative.

Il predetto ministero ha rappresentato inoltre l'opportunità che eventuali assunzioni di detto personale avvengano dietro pubblica selezione, considerato anche che in sede parlamentare non si è mancato di lamentare il fenomeno delle assunzioni effettuate in base a meri colloqui o addirittura per chiamata diretta, con ciò violando il dettato costituzionale che prescrive il pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

LUCCHESI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere al fine di restaurare e salvaguardare l'ingente patrimonio edilizio di proprietà dello Stato dell'isola di Gorgona.

Tale patrimonio sta andando completamente in rovina perché da anni non si fa più

alcuna opera di manutenzione, né ordinaria, né straordinaria.

Tale patrimonio potrà avere domani un grande valore appena il progettato trasferimento della casa penale sarà realizzato.

(4-05121)

RISPOSTA. — L'amministrazione del complesso immobiliare dell'isola di Gorgona, in gran parte adibito a Casa di lavoro all'aperto, è ripartita tra il Ministero di grazia e giustizia e quello delle finanze.

Nel programma delle opere a carico di questa amministrazione sono stati previsti, in via prioritaria, e già quasi completamente ultimati notevoli interventi per la sistemazione ed il riattamento del complesso.

È chiaro che tali interventi, a causa della insufficienza dei fondi a disposizione, non potranno esaurire l'esecuzione di tutte le opere necessarie; merita tuttavia d'essere segnalato che l'ufficio del genio civile ed il provveditorato alle opere pubbliche della Toscana, sono stati già da tempo interessati dall'intendenza di finanza di Livorno per il compimento delle restanti opere nel corso di questo esercizio finanziario.

Anche il Ministero di grazia e giustizia, per la parte che detiene in uso governativo e della quale deve anche curare la manutenzione, ha fatto conoscere di aver avviato trattative con la regione Toscana, per la permuta della colonia agricola di Gorgona e di quella dell'isola di Capraia, con edifici da realizzare in terraferma a cura e spese della regione stessa.

In tale stato di cose, non ha ritenuto opportuno destinare somme notevoli per il risanamento del complesso edilizio; ove però le trattative in corso non dovessero concludersi in maniera positiva, verrebbe data attuazione ad un preciso programma di interventi, le cui linee sono già allo studio dell'amministrazione interessata.

Il Ministro delle finanze: TANASSI.

MENICACCI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia vero che presso lo stabilimento di fibre tessili artificiali della SNIA-Viscosa di Rieti esistono macchine di proprietà dello stesso fornitore all'ingrosso per la distribuzione ai 1.300 dipendenti di bottigliette di « coca-cola » al prezzo di lire 100 cadauna.

Per sapere se sia vero che il fornitore (ditta Sulib società per azioni Umbro-Sabina im

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

bottigliamento bevande con magazzino in Colleferro di Terni, ispettore Mario Ciutta) versa su tale prezzo di vendita lire 20 per ogni bottiglia ai sindacati della triplice (CGIL, CISL, UIL) e, in caso positivo, in base a quale titolo viene effettuato il pagamento di tale tangente che si traduce in un patente danno degli stessi lavoratori, oltre che degli altri sindacati, quali la CISNAL che vanta oltre 200 iscritti presso lo stesso stabilimento.

Per sapere se sia vero che nel dicembre 1973 il prezzo delle bottigliette era di lire 80 ciascuna e che la ditta fornitrice pretese di aumentarlo a lire 100, determinando la protesta dei sindacati della triplice che minacciarono di far togliere le macchine distributrici, ma che, dopo trattative tra le due parti, le macchinette restarono, il prezzo salì a 100 lire e la protesta improvvisamente rientrò, evidentemente perché era stato raggiunto l'accordo del pagamento della tangente predetta.

Per sapere se sia vero che la ditta rimise un primo assegno di lire 168 mila alla direzione dello stabilimento, che lo rifiutò in quanto destinato alla triplice.

Per sapere quanto sia stato versato ad oggi dalla ditta fornitrice e se sia vero che dal dicembre 1973 a tutto il mese di marzo 1974 sono state consumate ben 30 mila bottigliette.

(4-09917)

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero risulta che la società per azioni Sulib, con sede in Terni, produttrice di bevande analcoliche, stipulò nel 1970 un accordo con la direzione dello stabilimento di Rieti della società SNIA-Viscosa, per la vendita di bottigliette di « coca-cola » ed aranciata Fanta, all'interno dello stabilimento medesimo, attraverso il sistema dei distributori automatici.

La Sulib — dopo essersi impegnata a corrispondere al CRAL aziendale della SNIA, per tre anni, a decorrere dal 1° ottobre 1970, la somma annua di lire 320 mila, da erogare con versamenti semestrali — installò 4 distributori di bibite facendo pagare, fino all'agosto 1973, il prezzo di lire 50 a bottiglietta.

Fin dai primi mesi del 1973, aveva però ripetutamente segnalato l'urgenza di aumentare il prezzo di vendita delle singole bottigliette, proponendo di portare il prezzo unitario delle stesse da lire 50 a lire 100, offrendo in cambio bottigliette di dimensioni maggiori, nonché l'esborso di lire 20, per ogni vuoto recuperato, da devolvere alle mae-

stranze dello stabilimento secondo la forma desiderata.

Tali variazioni di prezzo e di formato hanno avuto applicazione dal 1° settembre 1973.

Al momento dell'aumento del prezzo di vendita, sorgevano delle polemiche tra rappresentanti del CRAL aziendale ed i membri del consiglio di fabbrica soprattutto in merito alla destinazione delle predette lire 20 a bottiglietta vuota. Più precisamente, da una parte si voleva che fossero destinate al finanziamento del consiglio di fabbrica, i cui delegati erano stati eletti da tutto il personale, dall'altra al finanziamento del CRAL aziendale, nel quale i rappresentanti sindacali sono presenti in numero di otto, due per ogni organizzazione della CGIL, CISL, UIL e CISNAL.

In questa situazione, la direzione dello stabilimento SNIA restituiva alla società Sulib il primo assegno circolare, non trasferibile, di lire 163.200, emesso il 14 novembre 1973, a nome del CRAL aziendale SNIA-Viscosa.

Tale importo rappresentava il corrispettivo della restituzione di 2.160 bottigliette vuote, relative al periodo dal settembre 1973 all'8 novembre 1973.

Recentemente, in data 2 aprile 1974, la società Sulib ha restituito l'assegno in parola alla direzione della SNIA-Viscosa, la quale in data 12 maggio 1974 ha accreditato uguale importo (lire 163.200) al CRAL aziendale.

Per altro, alla data del 6 giugno 1974 l'assegno in questione in possesso della SNIA e intestato al CRAL non è stato ancora riscosso.

Il presidente del CRAL ha precisato di avere avuto tempestiva notifica dalla direzione dello stabilimento dell'accredito di che sopra.

Si è rilevato, infine, che il numero dei vuoti ritirati dalla Sulib dal 9 novembre 1973 al maggio 1974, assommano a 10.800 pezzi, per i quali non si è ancora provveduto al pagamento del compenso convenuto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che il dottor Carlo Rondelli, specialista in odontoiatria, presta dal 1° ottobre 1972 opera professionale presso l'ambulatorio INAM di Bari centro e che lo stesso inoltrò domanda per essere incluso nella graduatoria degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali per l'assistenza specialistica presso la sede INAM di

Bologna avvalendosi dell'articolo 3 dell'accordo INAM-medici che considera « trasferimento da provincia a provincia » la domanda dello specialista già titolare di incarico che intende partecipare alla graduatoria in provincia diversa da quella ove esplica la sua attività professionale — i veri motivi per i quali non è stata accolta la domanda del dottor Rondelli, non essendo certo validi quelli addotti dalla commissione enti medici di Bologna e cioè la mancanza dei vari certificati (laurea, specializzazione, ecc.) che sono il presupposto dell'attuale incarico alla sede di Bari. (4-07108)

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero risulta che effettivamente il dottor Carlo Rondelli — odontoiatra — ha inviato all'Ordine dei medici chirurghi di Bologna, in data 14 febbraio 1972, la domanda di inclusione nelle graduatorie specialistiche valide per il 1974 e che tale domanda, ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo che disciplina i rapporti tra gli enti mutualistici ed i medici ambulatoriali, è stata esaminata dalla apposita commissione provinciale.

Al riguardo, si precisa che l'articolo 3 dell'accordo prevede, fra l'altro, che: « la domanda dovrà essere corredata del foglio notizie di cui all'allegato A, compilato in ogni sua parte sotto la personale responsabilità dello specialista, nonché della documentazione atta a provare il possesso dei titoli e dei requisiti elencati sul modulo predetto » e che la domanda del dottor Rondelli non ha trovato accoglimento presso la citata commissione per mancanza parziale della documentazione prevista.

Il fascicolo del ricorrente è stato, quindi, inoltrato alla commissione centrale enti-medici di Roma che ne aveva fatto esplicita richiesta.

In tale sede il ricorso in argomento è stato ulteriormente respinto con la motivazione che di seguito si riporta: « Il ricorso del dottor Rondelli è stato esaminato da questa commissione centrale in data 22 settembre 1973 e respinto a norma dell'articolo 3 dell'accordo in quanto l'interessato non ha prodotto il prescritto certificato di cittadinanza ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

MESSENI NEMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che gli assi-

stiti dall'INAM di Santeramo in Colle (Bari) sono costretti, per il disbrigo di pratiche o per visite mediche, a recarsi a Gioia del Colle, con disagi e inconvenienti facilmente intuibili, dove ha sede la sezione territoriale dell'ente — se ritengano opportuno favorire la istituzione di una sezione distaccata dell'INAM a Santeramo, tenuto presente che trattasi di un grosso centro di 22 mila abitanti. (4-08671)

RISPOSTA. — A seguito dell'incremento della popolazione intervenuto negli ultimi anni e nella prospettiva di una estensione dell'assistenza di malattia a tutti i cittadini, la direzione generale dell'INAM ha interessato le proprie sedi provinciali affinché venisse approntato un nuovo piano dei presidi periferici, il quale non solo tenesse conto, come per il passato, delle necessità degli assistibili, ma avesse riguardo alla consistenza della popolazione residente nelle diverse circoscrizioni.

In base a tali direttive la sede INAM di Bari — su conforme parere del locale comitato provinciale — ha predisposto il nuovo studio di ristrutturazione territoriale della provincia, nel quale non è stata rappresentata l'esigenza di realizzare un complesso dell'istituto nel comune di Santeramo in Colle.

Ciò in quanto tale comune è ottimamente collegato da un efficiente servizio ferroviario con Gioia del Colle (distante chilometri 12) ove è ubicata la sezione territoriale INAM — alla quale fanno capo assistibili residenti in Colle — il cui poliambulatorio, costruito di recente, dispone delle più moderne ed efficienti attrezzature sanitarie ed è in grado di offrire una completa e qualificata assistenza.

Si precisa, comunque, che in una riunione tenutasi di recente presso la predetta sede di Bari — alla quale hanno partecipato il sindaco ed il vice sindaco di Santeramo in Colle, alcuni assessori comunali, i rappresentanti sindacali locali dei lavoratori, un consigliere regionale ed il dirigente sanitario della sede — sono stati esposti tutti gli elementi di valutazione di cui sopra, nonché i motivi di ordine organizzativo e funzionale che non consentono di assecondare le aspirazioni della cittadinanza di quel comune sottolineando, in particolare, le difficoltà di reperire nella provincia di Bari specialisti disposti ad assicurare i servizi ambulatoriali per determinate branche specialistiche.

I rappresentanti del comune, ritenute valide le argomentazioni addotte, evidenziavano, però, la opportunità che l'INAM esami-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

nasse la possibilità di stipulare, con l'ospedale civile di Santeramo in Colle, una convenzione per prestazioni specialistiche ambulatoriali di maggior ricorso, quali le analisi di laboratorio, la radiologia, eccetera.

Si assicura che tale richiesta sarà esaminata sollecitamente dalla apposita commissione del comitato provinciale, e, quindi, sottoposta agli organi competenti per le definitive determinazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a) con la recente riforma tributaria decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, oltre 4 mila dipendenti delle imposte di consumo hanno optato per l'esodo volontario in età mediamente giovane e quindi con considerevoli carichi di famiglia;

b) all'atto della liquidazione della pensione l'INPS non ha loro corrisposto le quote di maggiorazione per i congiunti a carico perché il fondo speciale *DZ* non prevede la corresponsione degli assegni familiari agli ex dipendenti delle imposte di consumo;

c) con la legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 136, il Governo fu delegato ad emanare norme aventi valore di legge per la estensione delle quote per i familiari a carico in favore dei fondi fino allora esclusi; —

se intenda provvedere affinché anche ai pensionati del fondo speciale *DZ* sia riconosciuto il diritto agli assegni familiari.

(4-09373)

RISPOSTA. — Il problema relativo alla estensione al personale già addetto alle gestioni delle abolite imposte di consumo della corresponsione delle quote di maggiorazione dei trattamenti pensionistici per i familiari a carico potrà trovare adeguata soluzione in sede di una generale revisione della normativa previdenziale dei lavoratori di che trattasi, passati, a far tempo dal 1° gennaio 1973, alle dipendenze dell'Amministrazione delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Al fine di assumere opportune iniziative in tal senso, il Ministero del lavoro ha già avviato le necessarie consultazioni con il dicastero del tesoro.

Il Ministro: BERTOLDI.

MIROGLIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso lo ENPAS affinché esamini la possibilità di stipulare, con gli enti ospedalieri presso i quali esistono ancora la corsia comune, la seconda e la prima classe, convenzioni tali che consentano il ricovero degli assistiti anche in classi diverse dalla corsia comune, senza dover ricorrere alla pratica dell'assistenza indiretta non essendo attualmente consentito il ricovero previo pagamento della differenza della retta.

Poiché detta possibilità esiste per gli assistiti di altri enti parrebbe giusto, in attesa della riforma sanitaria, che venisse eliminata detta ingiusta sperequazione a danno degli assistiti dell'ENPAS. (4-08191)

RISPOSTA. — La possibilità che fra lo ENPAS e gli istituti pubblici e privati di cura vengano stipulati accordi perché gli assistiti fruiscano delle prestazioni in ricovero a particolari condizioni, sia per quanto concerne la retta di degenza sia per quel che riguarda i trattamenti medico diagnostici e terapeutici, è in effetti prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 147.

Sulla base di tale disposizione il predetto ente ha da tempo stipulato apposite convenzioni, per le classi speciali, con istituti di cura privati.

In tale regime l'assistito, munito di apposita credenziale, resta esonerato da qualsiasi onere in ordine alle spese di carattere assistenziale, mentre è tenuto a sopportare in proprio, per il soggiorno, la quota spese prevista dalle convenzioni per la differenza di classe.

L'estensione del regime convenzionale è stata perseguita dall'ente anche nei confronti dei pubblici ospedali, presso i quali, per altro, l'esistenza di classi speciali è molto limitata. Con quegli ospedali presso i quali esistono tuttora — oltre alla corsia comune — anche le classi speciali, sono stati presi contatti ai fini della stipula di accordi per il ricovero degli assistiti, ma non sempre è stato possibile conseguire esito favorevole.

Nessuna iniziativa viene tuttavia tralasciata per il raggiungimento di concreti risultati anche nei pochi casi ancora insoluti.

Il Ministro: BERTOLDI.

MIROGLIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sa-

pere - tenuto conto del costante aumento degli stati morbosi dell'apparato respiratorio nonché delle reiterate sollecitazioni in merito da più parti rivolte - quali provvedimenti sono stati adottati perché l'INAM introduca la specialità di pneumologia nei propri ambulatori come da tempo hanno provveduto altri enti di assistenza. (4-08633)

RISPOSTA. — Va osservato, in via preliminare, che l'INAM, nel quadro di una costante partecipazione allo studio delle problematiche di rilevante impegno medico-sociale, ha provveduto da tempo a determinare i servizi indispensabili ad attuare una maggiore qualificazione delle prestazioni sanitarie per inserirli quindi nella propria organizzazione.

Nella seduta del 26 marzo 1971, infatti, il consiglio di amministrazione dell'istituto, nell'intento di adeguare l'assistenza specialistica erogata in gestione diretta alle più moderne acquisizioni della scienza medica oltre che all'aumentato ricorso alle prestazioni, ha deliberato di istituire presso tutti i poliambulatori dell'istituto quei servizi - comprendendovi anche la specialità di pneumologia - la cui efficacia clinico-terapeutica risulta maggiormente sperimentata anche nella soluzione dei casi morbosi più complessi o di più vasta rilevanza sociale: la gamma dei servizi abbraccia complessivamente 26 branche specialistiche.

Il consiglio di amministrazione ha precisato, altresì, che il funzionamento dei servizi fosse di volta in volta determinato sulla base delle proposte delle sedi periferiche dell'INAM con riguardo alle esigenze della popolazione assistibile, alle disponibilità ambientali e di personale sanitario (medico ed ausiliario) qualificato, alle caratteristiche epidemiologiche della zona e alle possibilità di coordinamento con altri organismi sanitari, specie di tipo ospedaliero, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.

Ciò premesso, si precisa che a tutt'oggi i servizi di pneumologia in gestione diretta autorizzati nei presidi dell'istituto ammontano complessivamente a 61 ripartiti presso le dipendenze periferiche delle seguenti 29 sedi provinciali: Novara (1), Torino (3), Aosta (1), Bergamo (1), Brescia (3), Como (2), Milano (18), Sondrio (1), Varese (5), Padova (2), Venezia (1), Verona (1), Trieste (1), Udine (1), Bologna (1), Modena (1), Piacenza (1), Firenze (2), Lucca (2), Pisa (1), Terni (1), Latina (1), Caserta (1), Bari (1), Reggio Calabria (1), Catania (1), Messina (2), Palermo (3), Sassari (1).

La predetta specialità è funzionante in 60 presidi con 54 specialisti che effettuano complessivamente 527 ore settimanali di attività. Per il presidio di Udine - presso il quale è stata recentemente autorizzata l'istituzione del servizio per 8 ore settimanali - sono in corso di attuazione le operazioni necessarie per l'entrata in funzione.

Negli ambulatori dove non risulta istituito il servizio di pneumologia, le prestazioni di interesse vengono comunque adeguatamente assicurate dagli specialisti di medicina interna che operano regolarmente in 281 presidi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

NICCOLAI GIUSEPPE, FRANCHI, DE MICHELII VITTURI, ALFANO E COTECCHIA.

— *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se nei suoi compiti di istituto, che sono quelli di agire dovunque si profili materia di reato, intenda intervenire, per i provvedimenti del caso, nella vicenda che vede, da un lato il capo infermiere dell'ospedale psichiatrico di Volterra Baldini Varo, e dall'altro il consiglio di amministrazione dell'ospedale che, ripetutamente avvertito che il dipendente Bulleri Elvio, non solo mancava ai suoi doveri inerenti il proprio lavoro, ma addirittura, richiamato, passava alle ingiurie e alle minacce non ha avvertito l'autorità giudiziaria.

(4-09272)

RISPOSTA. — Gli organi di polizia non hanno adottato alcuna iniziativa in ordine ai fatti segnalati, in quanto gli stessi non hanno costituito oggetto di denuncia o querela.

Il Sottosegretario di Stato: RIGHETTI.

PALUMBO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quali motivi non sia stato ancora provveduto a liquidare le indennità, a carico dell'ENPAS, spettanti a Fera Francesco, nato il 4 agosto 1908, residente a Salerno, piazza P. Paoli, 6, commesso capo dipendente dal Ministero dell'interno, collocato a riposo il 1° luglio 1973 ai sensi della legge n. 336 del 1970, pur essendo stato il progetto di liquidazione rimesso dal detto ministero all'ENPAS fin dal 28 agosto 1973.

(4-08832)

RISPOSTA. — L'ENPAS ha informato questo Ministero che a Fera Francesco è stata corrisposta l'indennità di buonuscita con

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

mandato n. 2631 del 18 dicembre 1973, estinto mediante assegno circolare non trasferibile n. 189888 di lire 3.279.595 emesso dalla Banca d'Italia in data 20 dicembre 1973 e trasmesso con lettera raccomandata al domicilio del pre-detto Fera.

Il Ministro: BERTOLDI.

POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di disporre una ispezione presso l'ufficio di collocamento di Fiano Romano (Roma) ove i lavoratori locali lamentano un atteggiamento del collocatore non del tutto consono alle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro della mano d'opera disoccupata.

L'interrogante chiede, inoltre, di accertare se risponda al vero che alla Wierer, alla Lateritaliana e presso gli uffici della stazione nord dell'Autostrada del sole non siano stati assunti lavoratori residenti in Fiano per far luogo ad altre assunzioni e sulla base di quali criteri tutto ciò sia stato fatto. (4-08627)

RISPOSTA. — In ordine al comportamento del collocatore di Fiano Romano che sarebbe stato non del tutto consono alle vigenti disposizioni, lo stesso è stato invitato dallo scrivente ad attenersi rigorosamente alle procedure previste in materia di avviamento al lavoro.

Per quanto attiene al secondo aspetto evidenziato dall'interrogante, si forniscono le seguenti precisazioni:

Wierer Romana società per azioni, fabbrica di tegole. Risultano avviati 9 lavoratori di Fiano Romano, di cui 4 mulettisti, 1 palista, 3 manovali, 1 addetto alla betoniera e 8 lavoratori di altri comuni così distinti per qualifica e provenienza: 1 capofabbrica da Mestre, 1 meccanico da Poggio Mirteto, 2 meccanici da Monterotondo, 1 addetto alla betoniera da Monterotondo, 1 rappresentante da Roma, 1 tornitore meccanico da Sant'Oreste e 1 manovale da Nazzano Romano.

A parte quest'ultimo caso che si riferisce ad un lavoratore segnalato dal responsabile della sezione di collocamento di Nazzano perché coniugato con 4 figli, suoceri a carico ed uno dei figli bisognoso di urgenti cure mediche coniugato con 4 figli, suoceri a carico ed in possesso di qualificazioni per le quali non esisteva al momento disponibilità nelle liste di Fiano;

Lateritaliana, sede legale in Piacenza, stabilimento in Fiano Romano e Monterotondo, laterizio armato e strutture prefabbricate.

Risulta effettuato un solo avviamento e per un lavoratore di Fiano Romano con la qualifica di autocarropontista;

Autostrade, Concessioni e costruzioni autostrade, direzione esercizio 5° tronco, Fiano: Caselli e manutenzione stradale.

Risultano effettuati i seguenti avviamenti distinti per qualifica e provenienza: esattori (quasi totalmente richiesti a tempo determinato): 3 da Fiano Romano, 1 da Poggio Mirteto, 1 da Belmonte Sabino, 2 da Monterotondo, 1 da Rieti, 1 da Rignano Flaminio e 12 da Roma.

Per quanto riguarda detti avviamenti si deve tener presente che il CCNL prevede per gli « esattori » la richiesta nominativa. Risulta d'altronde che tutti i lavoratori di Fiano Romano in possesso di tale qualifica furono a suo tempo avviati al lavoro.

Impiegati di concetto: 3 da Roma. Come è noto, è ammessa per tale qualifica la richiesta nominativa.

Impiegati macchine elettrocontabili: 1 da Roma.

Operai specializzati laboratorista: 3 da Roma e 1 da Ortanova (Foggia).

Operai e autista: 1 da Fiano Romano e 1 da Roma.

Autisti autosnodati: 1 da Roma (come è noto, è consentita per tale qualifica la richiesta nominativa).

Manovale specializzato 1 da Fiano Romano;

Società EPEA, Esercizi pasticceria ed affini, Novara - Autogrill Pavese - Fiano Romano.

Risultano avviati 8 lavoratori di Fiano Romano di cui 1 fattorino, 6 interni di cucina e 1 *hostess*. Risulta avviata una lavoratrice proveniente da Passo Corese (località vicina all'Autogrill) a tempo determinato per un mese, in sostituzione di persona assente per malattia.

Il Ministro: BERTOLDI.

POSTAL. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se corrisponda a verità la notizia pubblicata dalla stampa circa lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ENPI (Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni) e la nomina a commissario dell'ente dell'attuale presidente in carica;

2) se le ragioni che hanno determinato il provvedimento possano essere poste in relazione con la situazione di grave crisi attraversata dalla gestione della prevenzione infortuni, ormai inadeguata alla evoluzione tecnologica del paese, che ha determinato profondi contrasti al vertice dirigenziale dell'Istituto fra direttore generale ed organi amministrativi, fra organizzazioni sindacali e amministrazione dell'ente;

3) se il ministro ritenga che tali profondi contrasti, risolvendosi in una sostanziale difformità di interpretazione circa il ruolo e la figura giuridica degli operatori della prevenzione, abbiano concorso, in maniera determinante, a creare una perdurante situazione di inerzia, a seguito del prolungarsi dello stato di agitazione del personale, con riflessi pesantemente negativi sul prossimo bilancio consuntivo dell'ente, che non potrà corrispondere alle previsioni di pareggio; e se tutta la riferita situazione possa configurare come grave ed irregolare conduzione dell'Istituto;

4) se la nomina a commissario dell'ente nella persona dell'attuale presidente sia da porre in relazione con i nuovi indirizzi della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali perseguiti dal Ministro del lavoro nel più ampio contesto della riforma sanitaria e del decentramento regionale, nel quadro di una continuità che valga a garantire la proficua conservazione del bagaglio di esperienza e di preparazione tecnico-professionale che l'ENPI ha acquisito nel corso di oltre settanta anni di attività al servizio dei lavoratori. (4-09069)

RISPOSTA. — L'argomento sollevato è stato trattato al Senato nella seduta del 17 maggio 1974, in occasione della risposta ad una interrogazione parlamentare del senatore Bonazzi.

Ci si richiama quindi integralmente a quanto dichiarato nella predetta sede.

Il Ministro: BERTOLDI.

ROBERTI, DE VIDOVICH, CASSANO, TREMAGLIA E BORROMEO D'ADDA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio dei titolari di pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti erogate dall'ENASARCO ai quali non è stato finora corrisposto l'aumento stabilito dall'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973 nono-

stante sia da tempo raggiunto il previsto aumento dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Per conoscere altresì se ritenga di emanare il relativo decreto di sua competenza previsto dall'ultimo comma del citato articolo 24. (4-08305)

RISPOSTA. — L'aumento delle pensioni erogate dall'ENASARCO, ai sensi dell'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è stato disposto, nella misura del 12,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 1973, con il decreto ministeriale 1° marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1974.

Il Ministro: BERTOLDI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno di intervenire presso l'INPS, affinché venga istituita una sede di zona in Bisacchino (provincia di Palermo), anche per venire incontro ai voti espressi dall'amministrazione comunale di quel centro con delibera n. 62 del 23 febbraio 1974.

L'interrogante fa presente che Bisacchino è un centro su cui gravitano i comuni di Giuliana, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Campofiorito e Palazzo Adriano e che pertanto si trova nelle condizioni di cui alla delibera n. 131 del 31 luglio 1973 dell'INPS. Essendo questo comune facilmente raggiungibile da tutti i paesi vicini, la sua scelta come sede zonale dell'INPS agevolerebbe moltissimo gli abitanti di questi comuni montani che, giustamente, attendono dallo Stato democratico, un razionale decentramento dei servizi sociali. (4-09783)

RISPOSTA. — La richiesta di istituzione di una sede di zona dell'INPS nel comune di Bisacchino (Palermo) potrà essere esaminata nel contesto generale del decentramento territoriale dell'Istituto, alla luce degli orientamenti introdotti in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e nel rispetto delle specifiche competenze che dal decreto stesso sono attribuite agli organi centrali e periferici dell'INPS in ordine all'adozione dei provvedimenti nell'ambito delle singole province.

Ciò premesso si informa che, dopo una approfondita indagine conoscitiva della pro-

blematica che oggi investe (all'interno e all'esterno) l'attività istituzionale del predetto ente, il consiglio di amministrazione dell'INPS, con deliberazione n. 178 del 19 ottobre 1973, aveva stabilito tra l'altro (nel quadro degli interventi per una ristrutturazione dei servizi periferici) gli indirizzi programmatici per la istituzione ed il funzionamento — secondo un piano generale di decentramento — di sedi zonali INPS intese, cioè, quali unità operative decentrate al di fuori dei capoluoghi di provincia.

Senonché, in data 18 aprile 1974, la Corte dei conti con determinazione n. 1200 ha eccepito la non conformità a legge della citata deliberazione n. 178 del 1973 in quanto — oltre a comportare l'attribuzione ai comitati regionali INPS di compiti non previsti dalla norma istitutiva (articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970) — manca della previsione degli oneri di spesa correlativi agli interventi deliberati.

Comunque, in base all'articolo 4, punto 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 che ricollega ai « criteri generali predeterminati » le decisioni sulle proposte relative alla istituzione ed alla utilizzazione di uffici locali, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha ritenuto di stabilire la metodologia di studio che dovrà essere seguita per la definizione del problema del decentramento; esigenza questa che, certamente, non scaturisce soltanto da legittime pressioni di istanze interne ed esterne, ma risulta sempre più avvertita dall'intera opinione pubblica.

Pertanto, con deliberazione n. 73 del 10 maggio 1974, è stato affidato ad una commissione consiliare il compito specifico di:

valgiare le proposte che i comitati provinciali, in virtù delle prerogative che agli stessi sono state demandate a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639, hanno già avanzato o riterranno di formulare in materia di decentramento dei servizi INPS, avuto riguardo alle situazioni demografiche delle singole zone territoriali e alle esigenze che scaturiscono dall'assetto dei servizi sociali, di trasporto, eccetera in ciascuna di esse;

definire i problemi tecnico-organizzativi che le suddette proposte implicano e sottoporre quindi al consiglio di amministrazione le soluzioni più idonee per le singole province, in una visione globale e organica del problema del decentramento che tenga conto delle priorità delle esigenze da soddisfare e contenga la valutazione degli oneri

da sostenere per l'acquisizione dei locali e dei mezzi strumentali, nonché i criteri da seguire per l'assegnazione del personale necessario.

Nel ribadire che la eventuale istituzione di una sede zonale INPS in Bisacquino dovrà quindi essere esaminata nella prospettiva sopraccennata, si fa presente che, per il momento, non risultano formulate da parte del comitato provinciale di Palermo indicazioni circa i concreti provvedimenti da adottare nella provincia stessa.

Il Ministro: BERTOLDI.

SISTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se sia al corrente della più che decennale e sconcertante vicenda, della quale appare vittima il dottor Ottavio Betti, direttore di seconda classe delle imposte dirette, che da titolare nel 1963 dell'ufficio distrettuale di Novi Ligure s'è visto trasferire, negli anni seguenti in sottordine, in diverse altre sedi per motivi da ritenersi infondati, considerato che il Consiglio di Stato per ben tre volte si è pronunciato in suo favore condannando il Ministero delle finanze al pagamento delle relative spese processuali;

2) se intenda finalmente accertare la verità dei fatti addossando le eventuali responsabilità a chi di dovere, e ciò anche al fine di tutelare il buon nome dell'amministrazione, spesso chiamata in causa dai grandi quotidiani che parlano di un'interminabile sequela di ispezioni, ricorsi, sentenze, memoriali, riabilitazioni, ingiustizie e persecuzioni che hanno finito per bloccare ogni pur legittima aspirazione del predetto dottor Betti ad avanzamenti nella carriera. (4-09137)

SISTO. — *Al Ministro delle finanze.* —

Per sapere — richiamando la precedente interrogazione del 27 febbraio 1974 (4-09137), rimasta finora inevasa, con la quale veniva chiesto l'intervento del ministro al fine di dare concreta soluzione alla sconcertante e ultradecennale vicenda di cui appare essere rimasto vittima il dottor Ottavio Betti, direttore di seconda classe delle imposte dirette, nei cui confronti il Consiglio di Stato, per ben tre volte, in sede giurisdizionale ebbe a pronunciarsi favorevolmente e così pure la commissione di disciplina del Ministero delle finanze nella seduta del 22 novembre 1973, se sia a conoscenza che la direzione generale delle imposte dirette, nonostante l'atto di diffida

e messa in mora ai fini della pronta esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 69 del 1971 e n. 1944 del 1973 notificato il 12 aprile 1974 e scaduto il 12 maggio 1974, ha continuato a persistere nel suo comportamento di assoluta indifferenza, privando l'amministrazione della collaborazione di un funzionario direttivo nei cui riguardi il Consiglio di Stato, con decisione n. 579 del 1971, in sede di valutazione del requisito attitudinale a svolgere le funzioni del grado superiore, ebbe così a esprimersi: «...non si riesce a comprendere quali requisiti di prestigio, preparazione, tatto ed esperienza debba possedere il Betti per conseguire la massima valutazione nell'elemento di giudizio sopra indicato, oltre le doti già concretamente dimostrate nel dirigere un ufficio (cioè quello di Novi Ligure) in modo superlativo con riferimento alla capacità professionale, alla intelligenza e alla cultura organizzativo-direttiva e all'attitudine a svolgere compiti della qualifica superiore».

(4-10240)

RISPOSTA. — Si fornisce risposta congiunta, data la evidente identità dell'argomento nei due casi.

Non è agevole, è bene dirlo subito, procedere ad una esposizione sistematica dei fatti e delle vicende riguardanti il comportamento e la posizione amministrativa del dottor Betti.

In oltre dieci anni ci sono stati alcuni provvedimenti ma soprattutto diversi procedimenti nelle varie sedi giudiziarie, amministrativo-giurisdizionali ed anche disciplinari, e c'è persino qualche giudizio tuttora in corso di definizione, mentre si è appena conclusa con la notifica all'interessato del proscioglimento da ogni addebito, l'azione disciplinare avviata dall'amministrazione contro il dottor Betti per carenze organizzative e direzionali emerse in sede ispettiva.

L'esame del fascicolo personale dell'interessato ha posto in rilievo che la prima vicenda risale al marzo del 1962, e fece seguito ad una verifica ordinaria eseguita presso lo ufficio distrettuale di Novi Ligure, di cui il dottor Betti era titolare.

Da allora, c'è stato tutto un susseguirsi di azioni, ricorsi, opposizioni e decisioni di vario genere, senza che ancora possa ritenersi definitivamente concluso il lungo ciclo delle controversie instaurate dal dottor Betti nei confronti dell'amministrazione.

Appare ad ogni modo chiaro dalle risultanze del fascicolo dell'interessato che debba procedersi ad un riesame della posizione del dottor Betti, provvedendosi innanzitutto ad

armonizzare taluni atti dell'amministrazione sulla linea delle indicazioni emerse dalle decisioni del Consiglio di Stato, e proseguendosi poi ad una rivalutazione delle vicende di servizio e di carriera del nominato impiegato, che tenga conto di tale nuova situazione.

Sarà pertanto data esecuzione al più presto alle cennate decisioni giurisdizionali, e si procederà inoltre ad una revisione attenta dei giudizi attribuiti o delle valutazioni espresse, che possano seriamente configurarsi come diretta, anche se non automatica conseguenza dei provvedimenti annullati o dei procedimenti definiti.

A questa esigenza, d'altra parte, l'amministrazione non ha mai pensato di sottrarsi, così come essa ha considerato suo dovere assumere decisioni corrispondenti, ogni qual volta l'esito di verifiche ed ispezioni hanno segnalato a carico del dottor Betti una condotta in servizio, particolarmente sotto l'aspetto organizzativo-direttivo, suscettibile di qualche rilievo.

Sarebbe quindi ingeneroso dubitare del senso di obiettività al quale si è sempre ispirata l'azione amministrativa anche nella delicata fase del controllo sull'attività pubblica dei pubblici dipendenti, ed è poi da considerarsi veramente eccessivo l'accenno ad ipotesi di responsabilità, in relazione a fatti e comportamenti che altro scopo non possono avere, oltre a quello di tutelare il buon nome dell'amministrazione e di difendere adeguatamente il prestigio nei confronti di tutti.

Il Ministro: TANASSI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali si ritarda anni non solo a riconoscere, ma anche a corrispondere dopo averle riconosciute, le pensioni di invalidità e vecchiaia e se a tale denunciato deprecabile sistema si può ovviare, soprattutto in considerazione che gli aventi diritto sono spesso soggetti anziani e particolarmente bisognosi.

In particolare si chiede di conoscere come mai alla signora De Milito Annunziata, pur avendole l'Istituto della previdenza sociale, sede di Brindisi, comunicato con lettere del 5 e 6 ottobre 1972, che la sua domanda di pensione di invalidità e vecchiaia è stata accolta perché riconosciuto il suo diritto, a tutt'oggi, malgrado il tempo trascorso, le si continua a rispondere che « sono in corso le relative operazioni di liquidazione ». (4-09535)

RISPOSTA. — Va precisato, in via preliminare, che la pesante situazione venutasi a creare presso le dipendenze periferiche dell'INPS in merito alle domande di pensioni deve imputarsi da un lato al continuo evolversi della normativa in materia previdenziale di questi ultimi anni con il conseguente moltiplicarsi degli adempimenti posti a carico delle sedi periferiche e, dall'altro, al mancato adeguamento delle dotazioni organiche, reso ancora più grave dal massiccio esodo di esperte unità impiegatizie, a seguito della legge n. 336 del 1970 recante benefici a favore degli ex combattenti e assimilati.

A ciò è da aggiungere che se tale situazione è comune sia alle pensioni di vecchiaia sia a quelle di invalidità, ulteriori ostacoli si frappongono per una più sollecita definizione delle domande di pensioni di invalidità, che, d'altro canto, rappresentano il 70 per cento circa della giacenza complessiva delle pratiche in corso di trattazione.

Va infatti considerato che per tale categoria di domande l'iter istruttorio prevede oltre che l'accertamento circa la sussistenza dei prescritti requisiti amministrativi — così come viene fatto per le domande di pensioni di vecchiaia —, anche un ulteriore accertamento di carattere medico-legale al fine di appurare l'esistenza dello stato invalidante ai sensi di legge. L'espletamento di tale indagine, già di per sé complessa e nella maggior parte dei casi soggetta a dover essere integrata da ulteriori esami specialistici, trova ostacoli non facilmente superabili nella persistente carenza dell'organico del personale sanitario, attualmente coperto per poco più del 50 per cento dei posti.

Alla situazione sopra delineata si è cercato di far fronte da parte dell'Istituto, assumendo tutte le iniziative atte a dar corso, con procedura d'urgenza, agli adempimenti istruttori delle domande di pensione di invalidità ed a definire quelle che in base agli elementi forniti dagli stessi assicurati o alle infermità denunciate risultino accoglibili.

Resta fermo, tuttavia, che all'auspicata correttezza nella trattazione delle pratiche di cui trattasi potrà pervenirsi solo allorché verrà risolto il problema di fondo — per la cui soluzione lo scrivente si sta attivamente adoperando — costituito dalla difficoltà per l'Istituto di reperire medici qualificati ad assolvere compiti di medicina legale-amministrativa.

Per quanto riguarda in particolare il caso della signora De Milito Annunziata, l'INPS ha comunicato che la domanda presentata

dall'interessata per ottenere la pensione di invalidità nella gestione speciale degli esercenti attività commerciali, venne accolta solo su ricorso in seconda istanza al comitato speciale della suddetta gestione, in quanto in precedenza la domanda stessa era stata respinta sia dalla sede di Brindisi sia dal comitato provinciale adito dalla De Milito in prima istanza.

A seguito dell'avvenuto riconoscimento del diritto, l'ufficio di Brindisi aveva provveduto a dar corso alle consuete operazioni di liquidazione e successivamente a corrispondere un primo acconto in data 20 dicembre 1972, al quale avrebbe dovuto seguire, a breve termine, la regolare erogazione dei ratei bimestrali della pensione. Senonché, in tale occasione, venne rilevato un errore materiale nella determinazione della decorrenza della pensione stessa, per cui si è reso necessario effettuare nuovamente tutte le operazioni di liquidazione con conseguente ritardo nella definizione della pratica.

Solo nei primi giorni del marzo 1974 è stato possibile procedere alla erogazione di un secondo acconto calcolato sulla base di quanto spettante in relazione alla nuova decorrenza fissata ed a mettere in pagamento il rateo di pensione relativo al bimestre marzo-aprile 1974.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

TALASSI GIORGI RENATA E BUZZONI.
— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave ed irresponsabile decisione della direzione ferrarese dell'industria chimica Solvay, la quale ha risposto alla lotta delle maestranze con la « serrata » dello stabilimento e con la denuncia alla magistratura di tutti i componenti il consiglio di fabbrica;

se ravvisi in tale gravissimo atteggiamento della Solvay, che come il ministro ben sa, fa parte di un gruppo monopolistico belga, un atto che viola il diritto di sciopero, sancito dalla Costituzione, oltre che essere una sfida contro i lavoratori impegnati da mesi in una lotta sindacale democraticamente ed unitamente decisa dai sindacati, sorretta dalla solidarietà degli enti locali, delle forze politiche democratiche, dalla popolazione, che ha al centro sia l'applicazione ed il rispetto del CCNL sottoscritto nel 1972 e continuamente violato dalla Solvay sia la contrattazione aziendale di un piano di investi-

menti produttivi e di rinnovamento e potenziamento degli impianti (ormai vecchi e sfruttati al massimo) onde evitare ulteriori riduzioni dei livelli occupazionali, nonché pericoli di smobilitazione completa della fabbrica;

se, infine, ritenga necessario intervenire con la massima sollecitudine per indurre la società Solvay alla riapertura immediata della fabbrica, al ritiro delle denunce contro i lavoratori del consiglio di fabbrica e per una rapida soluzione della vertenza, sulla base delle richieste avanzate nella piattaforma sindacale aziendale. (4-07657)

RISPOSTA. — Successivamente all'accordo intervenuto in sede nazionale fra il gruppo Solvay e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, la situazione si è normalizzata anche presso lo stabilimento chimico di Ferrara.

Per quanto attiene la denuncia presentata dalla direzione aziendale nei confronti del consiglio di fabbrica, l'ufficio del lavoro di Ferrara ha comunicato che, a tutt'oggi, l'autorità giudiziaria non si è ancora pronunciata al riguardo.

Il Ministro: BERTOLDI.

TANTALO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e in quali forme egli intenda intervenire presso l'ENPAS al fine di indurlo a stipulare convenzioni con gli enti ospedalieri che consentano il ricovero degli assistiti anche in classi diverse dalla comune.

Come è noto, infatti, in molti ospedali esistono ancora la corsia comune, la seconda e la prima classe. A queste due ultime non possono accedere gli assistiti dell'ENPAS (mentre vi accedono quelli di altri enti) se non attraverso la pratica indiretta, non essendo consentito all'assistito il ricovero previo pagamento della differenza della retta di degenza.

Questa sperequazione appare ingiusta, inopportuna e non è sostenuta da valida motivazione, per cui l'interrogante confida che il ministro vorrà intervenire subito affinché sia eliminata, in attesa dell'avvio della tanto auspicata riforma sanitaria. (4-07450)

RISPOSTA. — La possibilità che fra l'ENPAS e gli istituti pubblici e privati di cura vengano stipulati accordi perché gli assistiti fruissero delle prestazioni in ricovero a particolari condizioni, sia per quanto concerne la retta di degenza sia per quel che riguarda

i trattamenti medico diagnostici e terapeutici, è in effetti prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948. n. 147.

Sulla base di tale disposizione il predetto ente ha da tempo stipulato apposite convenzioni, per le classi speciali, con istituti di cura privati.

In tale regime l'assistito, munito di apposita credenziale, resta esonerato da qualsiasi onere in ordine alle spese di carattere assistenziale, mentre è tenuto a sopportare in proprio, per il soggiorno, la quota spese prevista dalle convenzioni per la differenza di classe.

L'estensione del regime convenzionale è stata perseguita dall'ente anche nei confronti dei pubblici ospedali, presso i quali, per altro, l'esistenza di classi speciali è molto limitata. Con quegli ospedali presso i quali esistono tuttora — oltre alla corsia comune — anche le classi speciali, sono stati presi contatti ai fini della stipula di accordi per il ricovero degli assistiti, ma non sempre è stato possibile conseguire esito favorevole.

Nessuna iniziativa viene tuttavia tralasciata per il raggiungimento di concreti risultati anche nei pochi casi ancora insoluti.

Il Ministro: BERTOLDI.

TASSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia compatibile con la funzione di dipendente pubblico (carriera impiegatizia) specie del Ministero del lavoro (ispettorato provinciale di Piacenza) la carica (remunerata) di amministratore di condominio, diverso da quello in cui il dipendente pubblico abita. Questo è il caso di Comitini Angelo da Piacenza, il quale è impiegato a quell'ispettorato del lavoro, abita in una casa INCIS ed è amministratore (retribuito con lire 360 mila annue) di un grosso condominio (denominato Le Farnesiane 1°) per l'anno 1974.

Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in merito il ministro interrogato. (4-09250)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti da questo ministero è risultato che effettivamente Angelo Comitini, impiegato della carriera esecutiva presso l'ispettorato del lavoro di Piacenza, ha accettato, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'incarico di amministratore del condominio Le Farnesiane 1°, con il com-

penso annuo, pagabile in due semestri, di lire 360 mila.

Il Comitini, ammogliato con quattro figlie a carico, è l'unico elemento della famiglia che lavora e, in vista dell'eventuale possibilità di avvalersi dei benefici della legge sugli ex combattenti, in base ai quali potrebbe essere collocato a riposo anticipatamente, ha accettato in via sperimentale l'incarico in questione per sondare la futura possibilità di arrotondare le entrate derivanti dalla pensione con uno o più incarichi simili.

Il condominio di cui trattasi è composto da 60 appartamenti, con tre scale; è privo di portiere e non è fornito di impianto di riscaldamento centrale, per cui la sua amministrazione non è molto impegnativa e non comporta eventuali responsabilità. Gli adempimenti relativi possono essere eseguiti al di fuori delle ore di ufficio (ordinarie e straordinarie).

È anche risultato che il Comitini, ottimo impiegato, non si assenta dall'ufficio, né chiede permessi per allontanarsi durante le ore di servizio e mensilmente compie il massimo del lavoro straordinario.

In considerazione dello scarso impegno che l'assolvimento dell'incarico richiede, della situazione particolare del condominio che non rientra nella sfera di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, della modesta qualifica dell'impiegato, questo Ministero, anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 25 del 23 aprile 1969, ritiene di non diffidare il Comitini a cessare l'attività di cui sopra.

Il Ministro: BERTOLDI.

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere che cosa intendano fare per garantire l'eguaglianza di trattamento tra i pensionati in termini di assegni familiari e aggiunte di famiglia per i figli studenti e a carico.

Per sapere come mai tali assegni familiari siano stati tolti a quei pensionati dell'INPS i quali costretti dallo stato attuale di disorganizzazione e disordine operante nelle scuole pubbliche e a volte anche nelle parificate sono stati costretti, in molti casi a far studiare i figli privatamente e a far loro sostenere gli esami di idoneità anno per anno, tra l'altro sempre presso scuole statali o parificate.

Per sapere se non sia ugualmente comprovante dei certificati di frequenza scolastica i

certificati di superamento degli esami di idoneità rispettivi.

Per sapere quali provvedimenti urgenti, come il caso richiede, ritengano prendere in merito. (4-09257)

RISPOSTA. — Ai sensi delle disposizioni vigenti (articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955 e articolo 21 della legge n. 903 del 1965), la concessione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione sulle pensioni per i figli studenti è subordinata alla circostanza che gli stessi frequentino una scuola media o professionale pubblica.

Nel caso di figli che studiano privatamente non è quindi possibile far luogo alla erogazione delle quote di maggiorazione.

Comunque, in base ai criteri in atto per la concessione degli assegni familiari, il diritto alle quote predette viene conservato nei confronti dei figli studenti che frequentino corsi di preparazione agli esami presso scuole non statali, a condizione che i corsi stessi, anche quando svolgano in un anno scolastico il programma afferente ad un più lungo ciclo di studi, presentino, a garanzia della loro efficacia funzionale, caratteristiche organizzative e didattiche conformi a quelle di scuole statali.

Se l'interrogante abbia inteso riferirsi a coloro i quali non frequentano un corso di studi e sostengano soltanto anno per anno gli esami di idoneità, in tali casi, non è possibile concedere o conservare il diritto alle quote di maggiorazione.

Infine, premesso che, come già è stato rilevato, la quota di maggiorazione sulla pensione spetta per i figli che frequentino una scuola media o professionale, per dimostrare l'esistenza della predetta condizione è necessaria la presentazione della certificazione attestante la frequenza del corso di studio e non soltanto il superamento dei rispettivi esami di idoneità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

TERRAROLI E ABBIATI DOLORES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure immediate intenda adottare per porre riparo alla grave situazione che si è venuta a determinare all'officina di Valle Camonica di Edolo (Brescia) in seguito ai tentativi posti in atto del suo proprietario contro l'azione sindacale

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

intrapresa, da oltre un mese, dai dipendenti dell'azienda a tutela di loro legittimi diritti.

Gli interroganti fanno presente, in particolare, che il titolare dell'azienda ha, prima, formulato, come controproposta alle rivendicazioni dei lavoratori, la richiesta di sospendere a « zero ore » un terzo dei dipendenti e, successivamente, ha trasferito altrove parte importante del macchinario dell'azienda.

Allo stesso tempo gli interroganti fanno presente che, avendo dovuto i lavoratori procedere all'occupazione dell'azienda, si rendono necessarie misure immediate per una rapida e positiva soluzione che salvaguardi gli interessi dei lavoratori direttamente impegnati nella difesa del posto di lavoro e, più in generale, i livelli di occupazione e la struttura produttiva di un'area già duramente provata da processi di degradazione e di depauperamento. (4-10295)

RISPOSTA. — La vertenza, di cui è cenno nell'interrogazione, è stata risolta, dopo alterne vicende, il 24 giugno 1974 in occasione di un incontro presso l'ufficio del lavoro di Brescia, con una ipotesi di accordo formulata sulle seguenti basi:

ricezione e conferma degli impegni assunti dall'azienda con un accordo preliminare del 20 giugno;

ricorso alla cassa integrazione guadagni per circa 300 lavoratori fra le maestranze dei 4 stabilimenti Orizio con le seguenti modalità: durante i 6 mesi di intervento della CIG un terzo degli interessati a turno osserverà un bimestre di sospensione a zero ore e due bimestri di lavoro ad orario normale;

aumento della paga mensile di lire 10.500 dal 1° luglio 1974;

aumento del premio di produzione per i dipendenti delle officine di Valle Camonica di lire 25 orarie;

integrazione delle erogazioni della CIG con un concorso dell'azienda di lire 21 mila per ciascun mese di sospensione a zero ore e anticipazione degli aumenti riferiti ai prossimi 6 mesi;

istituzione della mensa aziendale a decorrere dal 1° gennaio 1975 con costo del pasto di lire 350 iniziali e successive riduzioni fino a lire 250 per pasto.

In data 25 giugno le assemblee ratificavano tale accordo per cui, cessata l'occupazione, il lavoro è ripreso normalmente a partire da tale data.

Il Ministro: BERTOLDI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se sia necessario modificare le disposizioni del decreto ministeriale 19 maggio 1973 pubblicato il 5 giugno 1973 in applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, consentendo ai datori di lavoro di effettuare richieste nominative per dipendenti i quali debbano essere adibiti a lavori fiduciari presso sedi od abitazioni di clienti ai fini di effettuare o sistemare impianti e della fedeltà ed onestà dei quali debbono pur rispondere.

La modifica richiesta si presenta assolutamente necessaria. (4-09275)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 — innovando, in materia di richieste nominative per l'assunzione di manodopera, rispetto alla precedente normativa posta dall'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264 — stabilisce che dette richieste « sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilire con decreto del Ministro del lavoro... ».

La formulazione della norma esclude che, nell'individuazione delle categorie di lavoratori altamente specializzati, possano tenersi presenti elementi di valutazione diversi da quelli che attengono al contenuto tecnico delle singole professioni.

Pertanto, nel decreto ministeriale 19 maggio 1973, emanato in applicazione dell'articolo 34 della citata legge n. 300, non potevano essere inserite — né, in vigenza della legge stessa, potranno esserlo in eventuali decreti di aggiornamento — professioni che comportino lo svolgimento di mansioni di non elevato contenuto tecnico-professionale, ma caratterizzate soltanto dall'elemento fiduciario.

Il Ministro: BERTOLDI.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso il grave disagio a cui sono costretti i lavoratori assistiti dalla sezione territoriale dell'INAM di Taurianova (Reggio Calabria) a causa dei locali inadeguati dove sono allocati attualmente sia il poliambulatorio sia gli uffici amministrativi — le ragioni per le quali sono stati sospesi e non ripresi da anni i lavori per la costruzione della sede, iniziati in epoca divenuta remota.

Per conoscere — altresì — tenuto conto della situazione resasi intollerabile per gli assistiti di una vasta zona ed anche per il personale del presidio denunciata ripetutamente dalle organizzazioni sindacali e recentemente dalla CGIL mediante mezzo telegrafico —:

a) le vere cause e le eventuali responsabilità che hanno determinato la sospensione dei lavori e impedito la realizzazione dell'opera;

b) se le cause dipendono da eventuali ostacoli collegati ad interessi privati in materia di locazioni;

c) quali misure urgenti intendano predisporre sia per rimuovere gli ostacoli di ogni natura sia per la immediata ripresa dei lavori ed il conseguente completamento dell'edificio prima che il malcontento tra i lavoratori possa esplodere in modo imprevedibile. (4-09176)

RISPOSTA. — In merito alla situazione ambientale degli uffici e del poliambulatorio dell'INAM di Taurianova, l'istituto ha cercato ripetutamente, per rendere meno disagiata agli assistiti il ricorso ai propri presidi, di reperire una più idonea soluzione locativa, seppure provvisoria; i tentativi, però, non hanno sortito esito positivo per la mancanza di fabbricati in Taurianova rispondenti alle esigenze assistenziali, ove si eccettui la sistemazione, dall'aprile 1971, degli uffici amministrativi trasferiti in nuovi locali più decorosi e confortevoli dei precedenti.

L'attività della dipendenza si svolge in tre edifici vicini tra di loro; tenendo presente che il mercato locativo cittadino non offre al momento possibilità di soluzioni migliori o quanto meno di più ampio respiro, non si appalesano i presupposti indispensabili per l'attuazione piena e concreta in Taurianova dei servizi mancanti di ortopedia e neurologia (quello di medicina interna già funziona per tre ore settimanali) o insufficienti (analisi, radiologia, terapia fisica).

Inoltre, non possono non evidenziarsi le difficoltà che si incontrano anche a causa della carenza di specialisti nelle branche indicate che ha già provocato la sospensione di alcuni di tali servizi presso altre sezioni territoriali dipendenti dalla sede provinciale di Reggio Calabria.

Comunque, l'assistenza specialistica ai 58 mila circa assistibili che fanno capo alla sezione territoriale in parola, dei quali circa 16 mila assegnati in prima istanza alla competenza dell'unità distaccata dell'INAM di Oppido Mamertina, è assicurata attraverso

servizi di chirurgia, cardiologia, dermatologia, odontoiatria, oculistica, ostetricia, otiatria, pediatria, medicina interna, radiologia, analisi e terapia fisica.

Si precisa, infine, che in data 20 febbraio 1973 il consiglio di amministrazione dell'istituto ha deliberato l'istituzione della sezione territoriale di Polistena con giurisdizione su circa 26 mila assistibili da enuclearsi dalla sezione di Taurianova; con la futura entrata in funzione della nuova unità sezionale — per la quale è in corso il reperimento di locali da assumere in fitto — il carico assistenziale complessivo gravante sul presidio di Taurianova si ridurrà a circa 32 mila unità, delle quali 16 mila, come si è innanzi indicato, fanno capo per l'assistenza specialistica all'unità distaccata di Oppido Mamertina.

Sulle vicende dei lavori di costruzione dell'apposito edificio da adibire a sezione territoriale con poliambulatorio di Taurianova, l'INAM ha fornito le seguenti precisazioni:

per la realizzazione del fabbricato il consiglio di amministrazione autorizzava nelle sedute del 28 aprile 1965 e del 14 febbraio 1969 la spesa complessiva di lire 205.950.287;

l'appalto relativo alle « opere murarie ed affini » veniva aggiudicato all'impresa Squillaci Ettore per l'importo di lire 139.531.590, elevato, a seguito di perizie suppletive, a lire 158.906.557;

il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in 720 giorni con decorrenza dalla data di consegna dei lavori avvenuta il 13 dicembre 1965 e cioè al 12 dicembre 1967. Con altri provvedimenti veniva prorogato al 25 settembre 1969, ma a causa delle successive precarie condizioni economiche dell'impresa, anche tale termine non veniva rispettato ed i lavori procedevano saltuariamente ed a rilento;

nel frattempo il tribunale di Reggio Calabria poneva l'impresa sotto amministrazione controllata. Dopo la nomina del commissario giudiziale, veniva intrapresa la procedura formale per la risoluzione in danno del contratto;

nelle more di attuazione del provvedimento di risoluzione, in data 19 febbraio 1971 il tribunale di Reggio Calabria dichiarava il fallimento dell'impresa Squillaci ed il cantiere INAM veniva preso in consegna dal curatore fallimentare. In seguito a tale evento, il contratto, in virtù della norma contenuta nell'articolo 81 della legge fallimentare, veniva sciolto di diritto;

venivano, pertanto, effettuate tutte le operazioni intese a definire i rapporti econo-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

mici con l'impresa, nonché a quantificare ed a qualificare esattamente le opere ancora da eseguire per appaltare il completamento dell'edificio ad altra ditta;

dopo ricognizione dello stato delle opere eseguite e lasciate incompiute, il consiglio di amministrazione, rilevato che si era verificata una maggiore spesa di lire 65.664.442, portava lo stanziamento a lire 271.614.729 di cui lire 85.100.000 per l'esecuzione delle opere murarie ed affini occorrenti per il completamento del fabbricato. Successivamente veniva autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.212.000 per IVA.

Nel contempo si sviluppava ogni iniziativa per arrivare alla gara d'appalto ed alla riconsegna del cantiere.

Sorti impedimenti procedurali con il curatore fallimentare in ordine ad alcuni aspetti riguardanti la riconsegna del cantiere, cui a seguito del fallimento erano stati apposti i sigilli da parte del pretore, si doveva soprassedere alla indizione della gara.

Riottenuto il cantiere in data 23 agosto 1973, e definita altra questione sorta per la guardiania, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di gara alla quale sono state invitate 158 ditte.

In data 23 gennaio 1974, termine per la ricognizione delle offerte, è stata però constatata la gara deserta.

Il 30 gennaio 1974 gli organi competenti, per l'urgenza di vedere quanto prima completato il presidio di Taurianova, hanno stabilito di passare a trattativa privata da espletarsi presso la sede provinciale di Reggio Calabria dell'istituto.

La trattativa privata si è svolta il 30 marzo 1974 e, esperite le ulteriori procedure previ-

ste, si provvederà quanto prima all'aggiudicazione dell'appalto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTOLDI.

VAGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per risolvere la vertenza sorta presso la società Dubien di Milano e Solaro e se ha considerato opportunamente il fatto che 178 lavoratori su un totale di 280 dipendenti della sopradetta società con capitale svizzero sono stati soggetti a licenziamento. Risulta all'interrogante che di fronte alla totale indisponibilità della direzione a ricercare una soluzione meno drastica, le assemblee di fabbrica, riunite unitamente, sono state costrette a rispondere, unanimemente, con l'occupazione delle due fabbriche, quale unica prospettiva indifesa del posto di lavoro.

L'interrogante chiede quindi ogni possibile azione atta a portare a positiva soluzione la denunciata vertenza. (4-08536)

RISPOSTA. — La vertenza, insorta a suo tempo tra la direzione aziendale della società Dubien di Milano e le proprie maestranze, si è risolta con un accordo sottoscritto in sede sindacale.

A seguito di tale accordo, la situazione, nell'ambito dell'azienda, è da ritenersi normalizzata.

Il Ministro: BERTOLDI.